

Statuto soggettivo e intermediazione gestoria: alcune riflessioni su D. 14.1.1.16 e D. 14.3.7.1

1. «Sind wir Kinder des Landes oder der See?» - 2. Il coinvolgimento di figli e schiavi nell'attività di impresa marittima e terrestre - 3. I rimedi processuali per l'attività imprenditoriale di persone *alieni iuris* - 4. Il coinvolgimento di donne nell'attività di impresa marittima e terrestre - 5. Il caso delle *puellae* e delle *ancillae* - 6. *Impuberes* e *adulescentes* - 7. Conclusioni

1. Il tema di queste brevi pagine, che si soffermeranno sui profili soggettivi relativi all'attività di impresa marittima e terrestre, sollecita alcune considerazioni preliminari intorno al rapporto tra uomo, terra e mare. Presenti fin dai primordi della storia, le suggestioni che tale rapporto evoca hanno coinvolto anche i grandi pensatori del Novecento, agli occhi dei quali rimaneva insoluto il quesito: «Sind wir Kinder des Landes oder der See?»¹.

Il mare in particolare, se da una parte ha sempre suscitato una sorta di «pio timore»² in quanto spazio caotico e anomico³, dall'altra ha rappresentato il vo-

¹) C. SCHMITT, *Land und Meer: eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Köln-Lövenich, 1981, p. 10 (trad. it. – *Terra e mare. Una considerazione sulla storia del mondo* –, cur. A. Bolaffi, Milano, 1986, p. 35: «Siamo figli della terra o del mare?»), il quale conclude che «das läßt sich nicht mit einem einfachen Entweder-Oder beantworten». Infatti, se è vero che «der Mensch ist ein Landwesen, ein Landtreter» (ivi, p. 7) e se risulta come «in vielen Mythen und Sagen ... die Erde als die große Mutter der Menschen erscheint» (*ibid.*), è pur vero che «die meisten Völker erinnern sich in ihren Mythen und Sagen nicht nur an erdggeborene, sondern auch an meerentsprungene Götter und Menschen» (ivi, p. 9).

²) L'espressione è di C. SCHMITT, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, 1974, p. 14: «Viele Völker hielten sich auf den Bergen, weit von der Küste entfernt und hatten di alte, fromme Scheu von dem Meere niemals verloren»; un timore, peraltro, noto anche ai giuristi: «auch viele Juristen terraner Völker kennen diese Scheu vor dem Meere» (*ibid.*). Si veda, però, anche quanto l'autore afferma in *Land und Meer*, cit., p. 10, dove rileva che «es neben 'autochthonen', d.h. landgeborenen, auch 'autothalassische', d.h. rein vom Meere bestimmte Völker gegeben hat».

lano per lo sviluppo del sistema non solo economico ma anche giuridico ⁴, che fin dall'esperienza romana ha cercato di rispondere alle esigenze connesse alla navigazione attraverso la creazione di appositi strumenti di regolamentazione e di tutela ⁵, tra cui anche l'*actio exercitoria* che sarà esaminata nei prossimi para-

³) F. RUSCHI, *Questioni di spazio: la terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt*, Torino, 2012, dove l'autore, partendo dalla teorizzazione schmittiana, analizza il percorso storico-politico che ha determinato l'affermazione della moderna nozione di sovranità marittima. Cfr. anche ID., *A settant'anni dal Nomos della terra. Riflessioni sulla filosofia del diritto internazionale di Carl Schmitt*, in «Diritto@Storia», XVIII, 2019, p. 1 ss., e '*Communis hostis omnium*'. *La pirateria in Carl Schmitt*, in «Quaderni fiorentini», XXXVIII.2, 2009, p. 1215 ss., ove osserva che «in un gioco di singolari simmetrie alla capacità ordinante della terra corrisponde l'anomia del mare, alla fecondità della superficie terrestre la sterilità delle distese talassiche» (ivi, p. 1241). Inoltre: ID., *Spazi anomici e nemici assoluti. Un itinerario di filosofia del diritto internazionale*, in «Quaderni fiorentini», XLVII, 2018, p. 745 ss. Sulla originaria estraneità del diritto rispetto al mare, merita leggere le parole di SCHMITT, *Der Nomos der Erde*, cit., p. 13: «das Recht ist erdhafte und auf die Erde bezogen», mentre «das Meer kennt keine solche sinnfällige Einheit von Raum und Recht, von Ordnung und Ortung»; cfr. ivi, p. 15: «die großen Ur-Akte des Rechts dagegen bleiben erdgebundene Ortungen», e ancora, ivi, p. 146, dove menziona «die uralte, ursprüngliche und elementare Überzeugung, daß Recht und Frieden überhaupt nur auf dem Lande verortet sind».

⁴) La «profondità» del mare è il carattere che consente di «comprendere e spiegare la singolarità degli usi, dei modelli negoziali, delle misure rimediali che connotano la realtà dei traffici marittimi» e delle dinamiche commerciali del mondo romano. Così osserva S. GALEOTTI, *Mare monstrum, Mare nostrum. Note in tema di pericula maris e trasporto marittimo nella riflessione della giurisprudenza romana (I secolo a.C. - III secolo d.C.)*, Napoli, 2020, p. 245, la quale apre le «riflessioni di sintesi» del proprio volume con la domanda: «Quanto è profondo il mare degli Antichi?». L'autrice ribadisce poi la «straordinaria forza» del mare, definendola «al contempo terrificata e generatrice», perché «non solo interseca l'immaginario dei Romani, ma ne condiziona profondamente lo strumentario giuridico» (ivi, p. 255), stimolando la capacità creativa dei giuristi e determinando così, da parte loro, una «orgogliosa rivendicazione della «romanità» dell'unico ordine in grado di domare l'anomia del mare fino nei suoi insondabili abissi» (ivi, p. 250), tanto che è «attraverso il diritto che Roma trasforma la minaccia di un '*mare monstrum*' nel vanto del '*Mare nostrum*'» (ivi, p. 246). Sul rapporto tra il mutamento, quantitativo e qualitativo, dell'attività commerciale marittima e lo sviluppo giuridico nel contesto del mondo romano si veda anche P. CANDY, *Parallel developments in Roman Law and maritime trade during the Late Republic and Early Principate*, in «Journal of Roman Archaeology», XXXIII, 2020, p. 53 ss., dove l'autore offre interessanti elementi probatori, giuridici e archeologici, a fondamento della tesi che afferma «the correlation between the increase in the volume of Roman maritime traffic and the introduction of legal innovations relevant to the conduct of long-distance trade».

⁵) Tale processo di evoluzione giuridica fu, in particolar modo, conseguenza delle trasformazioni economiche e sociali che si verificarono negli ultimi due secoli della repubblica a seguito dei conflitti punici. E' noto, infatti, che la conquistata egemonia di Roma sul bacino del Mediterraneo e il conseguente spostamento del baricentro di interessi dalla terra al mare condizionarono profondamente la storia del popolo romano, che, originariamente orbitante in un contesto agricolo-pastorale, era destinato a divenire il dominatore del *Mare nostrum*. Cfr. GALEOTTI, *Mare monstrum, Mare nostrum*, cit., p. 2 s., dove viene riportato il giudizio di Lionel Casson, definito «celebre almeno quanto ingeneroso», che descrive la

grafi.

In ragione di tale sviluppo, nell'ambito del ricchissimo florilegio di studi relativi al diritto del mare ⁶, plurimi sono i profili di rilevanza su cui la dottri-

conquista del Mediterraneo da parte di Roma come «un'anomalia nella storia marittima», tenuto conto che «la dimensione pelagico-urbana, che connota in modo distintivo il mondo greco e fenicio, non sembra appartenere» invece «alla protostoria dei futuri signori del *Mare nostrum*», tradizionalmente descritti come «mediocri navigatori dall'indole terrena», in quanto «figli di una civiltà agro-pastorale». Cfr. anche la premessa del volume, in cui l'autrice fa riferimento alla convinzione, «tanto radicata in dottrina da costituire quasi un dogma», che prima delle guerre contro Cartagine «il mare non entri nella geostoria dei Romani», ritenuti «razza di terra» e «marinai d'acqua dolce» (ivi, p. XIX ss.). Al contempo, però, la stessa evidenza la consapevolezza, acquisita da Roma già *ab antiquo*, «dell'importanza strategica del controllo delle vie d'acqua», considerando che la fondazione e l'espansione della città sono avvenute intorno al fiume Tevere (ivi, p. 4). Si veda anche SCHMITT, *Land und Meer*, cit., p. 18: «Rom dagegen, das von Hause aus eine italienische Bauernrepublik und eine reine Landmacht war, ist im Kampf mit der See- und Handelsmacht Karthago zu einem Reich emporgewachsen». Sull'argomento, inoltre: M.D. PARRA MARTÍN, *Ventaja competitiva de Roma en el Mare Nostrum. Especial referencia al puerto de Carthago Nova*, in «La actividad de la banca y los negocios mercantiles en el Mare Nostrum» – cur. J.R. Robles Reyes, M.D. Parra Martín, A.A. Díaz-Bautista Cremades, J.M. Del Vas, A.R. Bautista, H. Ankum –, Cizur Menor, 2015, p. 611 ss. (anche in «Fundamentos romanísticos del derecho contemporáneo», IX. «Derecho comercial romano» – cur. J. García Sánchez –, Pamplona, 2021, p. 261 ss.). Sui rapporti tra Roma e Cartagine anche: T.J. CORNELL, *The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC)*, London - New York, 1995, p. 210 ss., 325 ss., 364, 388 e soprattutto p. 390 ss. (*Epilogue: Roman Society and Culture on the Eve of the Punic Wars*). Infine, sulle origini e sulla trasformazione dell'economia romana, la recente monografia di G. CIFANI, *The Origins of the Roman Economy. From the Iron Age to the Early Republic in a Mediterranean Perspective*, Cambridge, 2021, in cui l'autore, attraverso una riconsiderazione sistematica dei dati archeologici relativi alla produzione, al consumo e al commercio, offre una nuova lettura dell'economia dei primi secoli della storia di Roma, ritenendo che questa non fosse limitata alla dimensione agricolo-pastorale, ma presentasse già in età prerепubblicana una certa complessità e diversificazione. Si vedano anche CANDY, *Parallel developments*, cit., p. 53 ss., e M. STEFANILE, *The Development of Roman Maritime Trade after the Second Punic War*, in «The Sea in History, 1. The Ancient World» – cur. P. DE SOUZA, P. ARNAUD –, Woodbridge, 2017, p. 258 ss.

⁶ Tra gli innumerevoli contributi aventi ad oggetto il tema del mare nel contesto giuridico di Roma antica, ci limitiamo a ricordarne alcuni, rinviando agli stessi per ulteriori spunti bibliografici. Oltre alla recente monografia di Sara Galeotti (*Mare monstrum, Mare nostrum*, cit.), che offre una densa e attenta ricognizione della letteratura scientifica sul tema del mare, prezioso è il volume, di ultima pubblicazione, «Roman Law and Maritime Commerce» – cur. P. Candy, E. Mataix Ferrándiz –, Edinburgh, 2022, che raccoglie nove saggi di diversi Autori (cui si aggiunge la ricca introduzione dei due curatori: *Introduction: Roman Law and Maritime Commerce*, p. 1 ss.), che analizzano da varie prospettive le dinamiche commerciali marittime nel contesto sociale e giuridico di Roma antica. Sul tema del mare si ricordano, inoltre, i numerosi contributi di Maria Casola, tra cui *Le regole della navigazione. La responsabilità dell'armatore nell'età dei Severi*, in «Civitas et Lex», III, 2014, p. 57 ss., *Armatrici e marinaie nel diritto romano*, in «La donna nel diritto, nella politica e nelle istitu-

zioni» – cur. R. Pagano, F. Mastroberti – in «Quaderni del Dipartimento Jonico», I, 2015, p. 3 ss., *L'equipaggio delle navi nell'antico mediterraneo: reclutamento e disciplina*, ivi, IV, 2016, p. 103 ss., *Roma ed il Mediterraneo: sicurezza e circolazione*, in «Revista General de Derecho Romano», XXVI, 2016, p. 1 ss., *Le flotte romane fra integrazione e cittadinanza*, in «Rivista Marittima», CL, 2017, p. 61 ss., *Navigare al tempo dei Romani*, in «Governo e diritti dello spazio marino adriatico-jonico: storia e prospettive di una frontiera dell'Occidente» – cur. F. Mastroberti –, Napoli, 2018, p. 185 ss., e *Ships and crew. Historical profile*, in «Journal of Modern Sciences», XXXVIII.3, 2018, p. 237 ss. Tra gli altri, a queste tematiche hanno dedicato studi anche F. DE MARTINO, *Note di diritto romano marittimo*, I. 'Navis. Eadem navis', in «Rivista del diritto della navigazione» (in seguito «RDN.»), III.1, 1937, p. 41 ss., e *Note di diritto romano marittimo*, 'Lex Rhodia' (II-III), in «RDN.»., IV.1, 1938, p. 3 ss. e 180 ss., R. FIORI, *Forme e regole dei contratti di trasporto marittimo in diritto romano*, in «RDN.»., XXXIX.1, 2010, p. 149 ss., S. SOLAZZI, *Appunti di diritto romano marittimo*, I. *Le azioni contro il nauta*, in «RDN.»., II.1, 1936, p. 113 ss., *Appunti di diritto romano marittimo*, II. *L'actio oneris aversi*, in «RDN.»., II.1, 1936, p. 268 ss., *Appunti di diritto romano marittimo*, III. *Responsabilità del nauta e legittimazione ad agire di danno*, in «RDN.»., V.1, 1939, p. 35 ss., e *Appunti di diritto romano marittimo*, IV. *La responsabilità del vettore e D.4.9.7.pr.*, in «RDN.»., VI.1, 1940, p. 245 ss., e S. TAFARO, *Navi e naviganti nell'antico mediterraneo*, in «Diritto@Storia», V, 2006. Sul tema del mare nel mondo antico, è necessario poi fare riferimento al volume di P. JANNI, *Il mare degli antichi*, Bari, 1996, e a quello di M. FIORENTINI, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana: profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano, 2003. Specifica menzione meritano poi gli studi di Gianfranco Purpura sul diritto commerciale e marittimo, greco e romano, nonché sull'archeologia sottomarina, con particolare riguardo alle ricerche condotte sulle coste siciliane. Tra i più recenti contributi dell'autore, ci preme ricordare G. PURPURA, *Varia de iure maris*, in «Scritti per il novantesimo compleanno di M. Marro-ne», Torino, 2019, p. 219 ss., e *Roman Documentation Concerning Shipping in Bulk*, in «Roman Law and Maritime Commerce», cit., p. 109 ss. Come ulteriori contributi relativi al tema del mare, si segnalano poi R. ORTU, 'Mare quidem commune certost omnibus', in «I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana», I – cur. L. Garofalo –, Napoli, 2016, p. 165 ss., e *Plaut. Rud. 975: «Mare quidem commune certost omnibus»*, in «Jus Online», III.2, 2017, p. 160 ss., P. RUGGERI, *Mare nostrum nella tradizione storico-letteraria greca e romana*, in «Identità del Mediterraneo: elementi russi. XXXI seminario per la cooperazione mediterranea (Carbonia, 18-20 Novembre 2010)» – cur. P. Catalano –, Cagliari, 2012, p. 399 ss.; nonché, della stessa autrice, ma con riferimento al mondo greco, *La marineria greca nelle acque di Tapros*, in R. ZUCCA, *Insulae Sardiniae et Corsicae. Le isole minori della Sardegna e della Corsica nell'antichità*, Roma, 2003, p. 163 ss. Infine, specificamente dedicati alla nave e alla questione della sua inclusione tra le *res mobiles* sono gli studi di R. RICHICHI, *L'inquadramento della nave nelle categorie delle 'res' in diritto romano*, in «RDR.»., I, 2001, p. 1 ss., di A. METRO, *La nave e le res mobiles*, in «Studi in memoria di E. Fanara», I, Milano, 2006, p. 315 ss., il quale (p. 319 nt. 22) per le diverse categorie di navi identificate dai Romani rinvia a L. DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'Impero romano: i corpora naviculariorum*, Messina, 1992, p. 26 ss. Sull'inquadramento giuridico delle navi mercantili dei Romani si veda infine GALEOTTI, *Mare monstrum, Mare nostrum*, cit., p. 45 ss. Si veda, inoltre: E. MATAIX FERRÁNDIZ, *La nave como unidad jurídica en Derecho romano: algunas reflexiones en torno a D. 47, 9, 3, 8 (Ulp. 56 ad edict.)*, in «La actividad de la banca», cit., p. 525 ss. (anche in «Fundamentos», IX, cit., p. 1201 ss.). Merita poi ricordare le seguenti voci enciclopediche relative alla nave: C.M. MOSCHETTI, 'Nave (diritto romano)', in «ED.»., XXVII, Milano, 1977, p. 566 ss., e G. RIGHETTI, 'Nave', in «NNDI.»., XI, Torino, 1965, p. 79 ss. Sempre alla nave, è dedicato il risalente lavoro di E. GANDOLFO, *La nave nel diritto romano*, Genova, 1882.

na si è concentrata, come quelli legati all'attività di commercio e di trasporto marittimo, con i diversi modelli negoziali di riferimento, quelli connessi alla tutela e alla responsabilità del *nauta*, nonché quelli relativi ai pericoli della navigazione, con particolare riguardo all'eventualità del naufragio e al fenomeno della pirateria ⁷.

⁷ Vastissima la letteratura relativa ai pericoli connessi al mare, tra cui in particolare ha suscitato interesse il fenomeno della pirateria e del naufragio. Sul tema dei *pericula maris*, oltre alle pagine di GALEOTTI, *Mare monstrum, Mare nostrum*, cit., p. 53 ss. e 155 ss., e al suo ulteriore contributo 'Exitio est avidum mare nautis': la 'miserrima naufragorum fortuna' nell'antico Mediterraneo, in «Jus-Online», IV, 2020, p. 87 ss., si richiamano anche i saggi contenuti nel volume: «Latrocinium maris. Fenomenologia e repressione della pirateria nell'esperienza romana e oltre» – cur. I.G. Mastrososa –, Roma, 2018. Inoltre, i contributi di R. ORTU, *Captus a piratis: schiavitù di fatto?*, in «RDR», X, 2010, p. 1 ss. (estr.), S. TAFARO, *Roma e la pirateria*, in «Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e internazionali» – cur. A. Uricchio –, Bari, 2011, p. 33 ss., B. FERNÁNDEZ VIZCAÍNO, *La piratería en la Roma republicana: la 'lex Gabinia de piratis persequendis'*, in «RIDROM. Revista Internacional de Derecho Romano», XIV, 2015, p. 404 ss., e il già citato contributo di RUSCHI, 'Communis hostis omnium', cit., p. 1215 ss. Di Carl Schmitt, in particolare, ricordiamo l'affermazione secondo cui «die Piraterie ein Verbrechen mit mildernden Umständen ist», poiché «auf dem Meere gilt kein Gesetz» (SCHMITT, *Der Nomos der Erde*, cit., p. 15); infatti, «das Meer ist frei» (ivi, p. 14). Su «die Freiheit der Meere»: ivi, p. 143 ss. Per spiegare la minore capacità a delinquere del pirata in ragione dell'anomia del mare, Schmitt richiama le parole di Andrea Alciato, giurista e umanista italiano del XVI secolo, «pirata minus delinquit, quia in mari delinquit, quod nullae subicitur legi» (ivi, p. 15 e p. 147), in merito alle quali si veda anche RUSCHI, *A settant'anni dal Nomos della terra*, cit., p. 6 e nt. 18. Lo stesso Schmitt (ivi, p. 15) aggiunge, poi, che «erst als große See-Reiche, maritime Imperien oder, nach einem griechischen Ausdruck Thalassokratien entstanden, wurde auch auf dem Meere Sicherheit und Ordnung hergestellt» e, di conseguenza, «der Pirat wurde zum Feinde des Menschengeschlechts, zum *hostis generis humani* erklärt». Sempre sul tema della pirateria, in particolare in epoca romana, merita poi ricordare la monografia di A. TARWACKA, *Romans and pirates: legal perspective* («Arcana Iurisprudentiae», 1), Warszawa, 2009 (il cui cap. IV, *Pirate – An enemy of all mankind or just a bandit?*, è anche online in «Diritto@Storia», X, 2011-2012, p. 1 ss.), e i suoi successivi contributi: EAD., *Piracy in Roman Law and the Beginnings of International Criminal Law*, in «Polish Review of International and European Law», I, 2012, 1-2, p. 57 ss., e *Pirates' Captives in the Light of Roman Law*, in «Roman Law and Maritime Commerce», cit., p. 41 ss. Ancora sulla pirateria B. FERNÁNDEZ VIZCAÍNO, *Comercio y piratería en Roma en la época republicana*, in «La actividad de la banca», cit., p. 73 ss.; nello stesso volume, sempre sui rischi connessi al mare, cfr. J.L. ZAMORA MANZANO, *La asunción de riesgos y la seguridad en el transporte marítimo*, p. 35 ss. Sul naufragio, G. PURPURA, *Il naufragio in diritto romano: problemi giuridici e testimonianze archeologiche*, in «AUPA», XLIII, 1995, p. 463 ss., e 'Ius naufragii', 'sylai' e 'lex Rhodia'. *Genesis delle consuetudini marittime mediterranee*, ivi, XLVII, 2002, p. 273 ss.: inoltre, il saggio di J. LEIDWANGER, *New Light on Roman Shipwrecks in the Maritime Economy*, in «American Journal of Archaeology», CXXI.4, 2017, p. 595 ss., ed i recenti lavori di E. MATAIX FERRANDIZ, *Shipwrecks, legal landscapes and Mediterranean paradigms: gone under sea*, Leiden-Boston, 2022, e «*Washed by the waves*»: *Fighting against Shipwrecking in the Late Roman Empire*, in «Seafaring and Mobility in the Late Antique Mediterranean» – cur. A. Lampinen, E. Mataix Ferrándiz –, London,

Senza dimenticare la complessità del contesto entro al quale si collocano, le presenti pagine si soffermeranno sulla possibile presenza, nell'ambito imprenditoriale, in particolar modo marittimo (sebbene le fonti impongano un necessario confronto anche con quello terrestre), di donne e soggetti sottoposti a potestà, sulla base del dato testuale contenuto in alcuni brani riportati nel Digesto giustiniano (*in primis* D. 14.1.1.16 e D. 14.3.7.1).

Partendo dalla constatazione dell'irrilevanza della condizione giuridica di colui che ricopre il ruolo di armatore⁸ – e analogamente, vedremo, quello di istitutore – sarà valutata l'eventualità di un coinvolgimento, da un lato, di persone *alieni iuris* e, dall'altro, di soggetti di sesso femminile nell'attività imprenditoriale, prendendo in esame le diverse fattispecie relative a *filiis familias*, schiavi, donne *sui iuris* e in potestà, nonché soggetti di minore età, distinguendo tra *impuberes* ed *adulescentes*. Tali ipotesi saranno analizzate riservando una peculiare attenzione al commercio marittimo, per quanto i reciproci richiami tra le fonti relative alle *actiones exercitoria* ed *institoria* possano suggerire di considerare parallelamente il commercio marittimo e quello terrestre, confermando che probabilmente «wir sind Kinder sowohl der Erde als auch des Meeres».

2022, p. 133 ss., ed i precedenti contributi della stessa autrice, *De incendio ruina naufragio rate nave expugnata. Origins, context and legal treatment of shipwrecking in Roman law*, in «RIDA.», LXVI, 2019, p. 153 ss., e *Breves consideraciones acerca de la penalización de la rapina ex naufragio*, in «Revista dialogos mediterráneos», XIII, 2017, p. 36 ss. Inoltre CANDY, *Parallel developments*, cit., p. 53 ss., in particolare il paragrafo *Shipwreck evidence*. Si vedano, poi, le voci di S. FERRARINI, 'Naufragio', in «NNDI.», XI, Torino, 1968, p. 72 ss., di C.M. MOSCHETTI, 'Naufragio (storia)', in «ED.», XXVII, Milano, 1977, p. 547 ss., e di A. SCIALOJA, 'Naufragio', in «NDI.», VIII, Torino, 1939, p. 865 ss. Sugli altri pericoli connessi al mare, cfr. A. ANGELINI, *Il mare degli antichi e i suoi pericoli. Tra gorgi, stretti e rupi cozzanti*, in «Biblos», II, 2016, p. 79 ss. Per un'analisi nell'ambito del mondo greco, si veda inoltre: L. D'AMORE, *Lesteia e nauagia: le paure dell'uomo greco sui mari*, in «Il Mediterraneo e la storia, 2. Naviganti, popoli e culture ad Ischia e in altri luoghi della costa tirrenica. Atti del Convegno internazionale (Sant'Angelo di Ischia, 9-11 ottobre 2015)» – cur. L. Chioffi, M. Kajava, S. Örmä –, Roma, 2017, p. 193 ss., e G. BIRAGHI, *La pirateria greca in Tucidide*, in «ACME. Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Milano», V.3, 1952, p. 471 ss.

⁸) Cfr. GALEOTTI, *Mare monstrum, Mare nostrum*, cit., p. 80 s., dove rileva che «sul ruolo economico-giuridico dell'*exercitor*» non incide né «la titolarità del *dominium navis* ... né la condizione giuridica dell'armatore, ammettendosi espressamente l'ipotesi che a svolgerne le funzioni sia un soggetto *in aliena potestate*, oppure una donna». Secondo l'autrice, l'elemento qualificante l'*exercitio navis* sarebbe oggettivo e non soggettivo, trattandosi di «un'attività fortemente connotata non solo dal suo oggetto, quanto soprattutto dall'organizzazione di mezzi e uomini predisposta per assicurare la continuità dell'esercizio commerciale», sulla base dei quali si configurano, già nel mondo romano, «diversi modelli d'impresa, secondo che la conduzione dell'armatore» si caratterizzi per essere diretta oppure indiretta.

2. Per quanto concerne il coinvolgimento nell'attività impenditoriale di coloro che sono *alieno iure subiecti*, occorre in via preliminare constatare come questa categoria soggettiva sia riferibile a due diversi tipi di persone: da una parte gli schiavi, dall'altra i *fili familias*. Questi sono accomunati, infatti, dalla sottoposizione al potere dell'unico soggetto di diritto, *pater* o *dominus*.

Rispetto a schiavi e figli in potestà, pur privi di capacità giuridica, l'esperienza romana concepiva però la possibilità di esercizio dell'attività negoziale.

Come è noto, tale eventualità troverà sviluppo soprattutto a partire dagli ultimi due secoli della repubblica⁹, in ragione di due fattori, tra loro connessi: da un lato, l'intensificarsi delle relazioni commerciali, divenute maggiormente frequenti e complesse; dall'altro, la conseguente diffusione nelle dinamiche mercantili di istituti e modelli negoziali che, sebbene estranei all'antico *ius civile*, risultavano centrali per il sistema di *ius gentium*¹⁰.

A seguito dell'incremento delle attività imprenditoriali iniziò dunque a prefigurarsi la possibilità che il titolare delle stesse si avvallesse della collaborazione di ulteriori soggetti: a fronte di tale nuova esigenza, non era raro che l'interessato, nell'individuare i propri collaboratori, guardasse in primo luogo

⁹ I rimedi processuali previsti in relazione all'eventualità del coinvolgimento di persone *alieni iuris* nell'impresa, marittima o terrestre, del *pater familias* (rispettivamente *actio exercitoria* e *institoria*, su cui avremo modo di soffermarsi nel prosieguo) furono introdotti, infatti, alla fine del secondo secolo a.C.; non possiamo, però, escludere che tali strumenti rappresentino il risultato della formalizzazione di pratiche, almeno in parte, già in uso nella prassi. Nella consapevolezza dei profondi mutamenti che hanno interessato le dinamiche economiche e commerciali a partire dagli ultimi due secoli della repubblica, occorre però considerare che anche l'economia arcaica e pre-repubblicana presentava una certa complessità e ricchezza, come dimostrano gli studi condotti a livello storico ed archeologico: T.J. CORNELL, *The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC)*, London - New York, 1995. Si veda, in particolare, il cap. VIII (*The Power of Rome in the Sixth Century*, p. 198 ss.), all'interno del quale viene ricostruito anche il dibattito tra Giorgio Pasquali e Andras Alföldi sul mito della «grande Roma dei Tarquini» (p. 208 ss.), sostenuto dal primo e contestato dal secondo; dibattito poi risolto «against Alföldi and in favour of Pasquali» (p. 209). Si veda anche il già citato recente volume di CIFANI, *The Origins of the Roman Economy*, cit., ed inoltre J.G. MANNING, *The Open Sea: The Economic Life of the Ancient Mediterranean World from the Iron Age to the Rise of Rome*, Princeton-Oxford, 2018 (in particolare, il cap. VI, *The Birth of 'Economic Man': Demography, the State, the Household, and the Individual*, p. 173 ss., e il cap. VII, *The Evolution of Economic Thought in the Ancient World: Money, Law and legal Institutions*, p. 193 ss.), e J.-P. MOREL, *Early Rome and Italy*, in «The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World» – cur. W. Scheidel, I. Morris, R. Saller –, Cambridge, 2007, p. 487 ss.

¹⁰ GALEOTTI, *Mare nostrum, Mare nostrum*, cit., p. 246, ove fa riferimento alla «penetrazione, nel tessuto giuridico romano, di pratiche e convenzioni diffuse nella realtà degli scambi empirici».

all'interno della *familia*, affidando compiti e mansioni a soggetti sotto la sua potestà, come *fili familias* o schiavi, ma anche persone attualmente non più sotto la sua sfera di potere, come nel caso dei liberti ¹¹.

Laddove l'avente potestà fosse titolare di un'impresa marittima, figli e schiavi potevano dunque essere coinvolti nella gestione della nave attraverso diverse modalità ¹²: il soggetto *alieni iuris* poteva in primo luogo svolgere tale

¹¹) P. CANDY, *Limits of juristic argument in the exercitorian edict*, in «Principle and Pragmatism in Roman Law» – cur. B. Spagnolo, J. Sampson –, London, 2020, p. 146: «it was perfectly possible for persons not in the *potestas* of the *exercitor* ... to be appointed shipmasters – that is, persons who were slaves of another, or else free(d)men»; l'autore sottolinea che «a range of epigraphic, archaeological and textual evidence suggests that freedmen were commonly involved in shipping ventures» e che «although only a handful of (mostly servile) *magistri* are attested to in the epigraphic sources, it is likely that freedmen were sometimes appointed by their patrons in this role». Cfr. ID., *Parallel developments*, cit., p. 53 ss. in particolare il paragrafo '*Actio exercitoria*', dove afferma che «typically, the person who was legally entitled to the revenue generated by the ship (the *exercitor*) did not operate it themselves, but rather appointed a *magister navis* (shipmaster) to manage the vessel on their behalf» e che, di conseguenza, «the person with whom merchant entered into contractual relations was therefore almost always a *praepositus*, who was often a dependant of the *exercitor* (i.e., either a son, slave, or freedman)». Sul punto si veda anche A. KIRSCHENBAUM, *Sons, Slaves and Freedmen in Roman Commerce*, Jerusalem-Washington, 1987, in particolare il cap. IV, dedicato a *non-potestas relationships and agency* (p. 122 ss.), dove l'autore prende in considerazione non solo il caso dei liberti, ma anche quello della moglie non *in manu*: si vedano, p. 124 ss. per il rapporto Husband-Wife, e p. 127 ss. per il rapporto Patron-Freedman. Si veda inoltre J.-J. AUBERT, *Business Managers in Ancient Rome: A Social and Economic Study of Institores*, 200 B.C. - A.D. 250, Leiden - New York - Köln, 1994, in particolare, il cap. II, *Indirect Agency in Roman Law*, p. 40 ss., e ID., *Les institores et le commerce maritime dans l'empire romain*, in «Topoi», IX.1, 1999, p. 145 ss. È opportuno fin d'ora precisare che la casistica testimoniata dalle fonti in nostro possesso è relativa non solo a liberti (freedmen), ma anche a liberte (freedwomen): si veda L.L. LOVÉN, *Women, Trade, and Production in Urban Centres of Roman Italy*, in «Urban Craftsmen and Traders in the Roman World» – cur. A. Wilson, M. Flohr –, Oxford, 2016, p. 204, dove menziona un'iscrizione relativa ad un gruppo di liberte coinvolte nel commercio e nella produzione di porpora. Sulla *praepositio* dei liberti si veda anche P. ANGELINI, *Osservazioni in tema di creazione dell'actio ad exemplum institoriae*, in «BIDR.», LXXI, 1968, p. 234, dove rileva come, ad opera della giurisprudenza repubblicana e poi imperiale, si sia verificato un ampliamento, sotto il profilo (non solo oggettivo, ma anche) soggettivo, della «categoria di *institor*», che, in origine limitata ai membri della *familia* (figli o schiavi), successivamente fu estesa a qualunque estraneo, servo o libero che fosse.

¹²) CANDY, *Limits of juristic argument in the exercitorian edict*, cit., p. 145 s., osserva che «several business structures were possible», precisando che «in one structure, the *paterfamilias* appointed a dependant or freedman to oversee the commercial operation of a vessel directly, as a shipmaster (*magister navis*)» e «in another, he authorized one of his dependants to run a shipping business out of their *peculium*, which would empower them to appoint a shipmaster themselves»; cfr. ID., *Parallel developments*, cit., p. 53 ss., in particolare il § '*Actio exercitoria*': «From a juridical perspective, the default position of the *ius civile* varied according to the particular relationship that existed between the *exercitor* and the *magis-*

incarico, parimenti ad altre attività di tipo negoziale, nell'ambito del *peculium* eventualmente attribuitogli dal *pater/dominus*; quest'ultimo, in alternativa, avrebbe potuto assegnare direttamente al sottoposto (*filius/servus*) il compito di sovrintendere alla nave, in qualità di comandante (*magister navis*)¹³. Con tale espressione le fonti individuano un soggetto chiamato, in forza di un apposito atto di *praepositio*, a sostituire l'armatore per tutto quanto attenesse alla gestione economica e commerciale della nave stessa: si trattava, in sostanza, di «un delegato di fiducia» dell'*exercitor*, che restava pur sempre «il vertice economico dell'impresa navale»¹⁴.

Di entrambe le qualifiche (*magister navis* ed *exercitor*) offre una definizione Ulpiano, le cui parole sono riportate all'interno del Digesto¹⁵. In partico-

ter». L'autore precisa, poi, che «if the shipmaster was in the *potestas* of the *exercitor*, then the merchant could sue the latter to the extent of the dependant's *peculium*», mentre «if the *magister* was an *extraneus*», allora «the merchant could only sue the shipmaster personally, and had no recourse against the *exercitor*». Con riferimento all'attività negoziale svolta dal *servus* attraverso il proprio *peculium* si veda anche R. FERCIA, *Criteri di responsabilità dell'exercitor: modelli culturali dell'attribuzione di rischio e 'regime' della nossalità nelle azioni penali in factum contra nautas, caupones et stabularios*, Torino, 2002, p. 224, dove, nell'affrontare il complesso fenomeno dell'*exercere negotiationes transmarinas per servos*, considerata la vastità e complessità dell'organizzazione dell'impresa marittima, constatata la possibilità che «i *servi negotiatores*, indipendentemente dalla *voluntas domini*, in forza di una libera *administratio peculii*» potessero dar vita, «anche in località diverse da quella ove abitualmente risiedeva il loro *dominus*, ad una dimensione imprenditoriale sostanzialmente autonoma», rispetto alla quale quest'ultimo poteva anche trovarsi in uno «stato di *ignorantia*». Sul *peculium* come «quasi-patrimonio del servo» si veda I. BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei servi*, Napoli, 1976, p. 13 ss.; inoltre, sul regime dei *peculia* del *servus* e del *filius*: S. LONGO, *Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei 'filii familias'*, Milano, 2003, p. 23 ss.

¹³ Sul *magister navis* si veda la voce di M.A. DE DOMINICIS, 'Magister', in «NNDI», X, Torino, 1964, p. 26 ss. (già in «NDI», VIII, Torino, 1939, p. 1 ss.). A tale figura è poi dedicato il saggio di F. GHIONDA, *Sul 'magister navis'*, in «RDN», I, 1935, p. 327 ss.; sull'interpretazione della parola 'magister' all'interno dell'editto pretorio si veda CANDY, *Limits of juristic argument in the exercitorian edict*, cit., p. 149 s.

¹⁴ GALEOTTI, *Mare monstrum, Mare nostrum*, cit., p. 81, la quale mette in evidenza il legame fiduciario che sorregge l'investitura del *magister navis*, in quanto «uomo di fiducia» dell'*exercitor*.

¹⁵ Per comprendere la gestione della nave e le mansioni proprie dei diversi soggetti che in essa operano, importanti elementi sono offerti dai documenti relativi alle pratiche commerciali marittime, che sono stati oggetto di approfonditi studi. In particolare, ricordiamo W. BROEKAERT, *Navicularii et Negotiantes: A Prosopographical Study of Roman Merchants and Shippers (Pharos: Studien zur griechisch-römischen Antike 28)*, Rahden-Westf., 2013. Sul tema, si vedano anche i lavori di P. CERAMI, «*Mutua pecunia a magistro 'navis reficiendae causa' sumpta*» e «*praepositio exercitoris*»: *Profili storico-comparatistici*, in «AUPA», XLVI, 2000, p. 131 ss., G. PURPURA, *Misthoprasiarum ed exercitores*, in «AUPA», XL, 1988, p. 39 ss. (= in «Cahiers d'histoire», XXXIII, 1988, n. 3-4, p. 419 ss.), e A. KIRSCHENBAUM, *Sons, Slaves and Freedmen*, cit., p. 92 ss. Inoltre, per un migliore inquadramento del contesto economico in cui si inseriscono le pratiche imprenditoriali e mercantili, anche marittime, è utile la let-

lare, il giurista spiega che per *magister navis* dobbiamo intendere colui al quale è demandata la cura di tutta la nave:

D. 14.1.1.1 (Ulp. 28 *ad ed.*): Magistrum navis accipere debemus, cui totius navis cura mandata est.

Magister navis è, quindi, il soggetto preposto dall'armatore alla cura generale della nave: a lui è affidata l'amministrazione e la «conduzione delle operazioni economiche gravitanti intorno alla nave»¹⁶, da esercitarsi nelle modalità e nei limiti individuati attraverso il necessario atto di preposizione, che rappresenta il presupposto legittimante l'attività del *magister* in ordine alla gestione dell'impresa marittima per conto dell'*exercitor*.

Quest'ultimo trova, a sua volta, una esplicita definizione nell'ambito del medesimo frammento D. 14.1.1, ma al § 15, nel quale Ulpiano afferma che è chiamato armatore il soggetto al quale pervengono tutti i proventi e i redditi, sia nel caso in cui sia egli stesso proprietario della nave, sia nell'ipotesi in cui abbia preso in locazione la nave «in blocco» (*per aversionem*) dal proprietario, a termine o senza limitazioni di tempo (*vel ad tempus vel in perpetuum*):

D. 14.1.1.15 (Ulp. 28 *ad ed.*): Exercitorem autem eum dicimus, ad quem obventiones et redditus omnes perveniunt, sive is dominus navis sit sive a domino navem per aversionem conduxit vel ad tempus vel in perpetuum.

Dalle parole ulpianee emergono due elementi: in primo luogo il giurista afferma che è denominato '*exercitor*' il titolare dei proventi dell'impresa marittima; subito dopo aggiunge che tale qualifica può essere attribuita tanto al proprietario della nave, quanto ad un diverso soggetto che, in virtù di un contratto di locazione stipulato a tempo determinato o indeterminato, abbia la disponibilità della nave stessa¹⁷. In sostanza, in base alla definizione di Ulpiano il titolo di '*exercitor*' è attribuito al soggetto a cui giunge la totalità degli utili derivanti dall'utilizzazione economica della nave (*ad quem obventiones et redditus omnes perveniunt*), senza che abbia rilievo la circostanza che sia o meno

tura di F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, in «Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri, 13-15 ottobre 1997)» – cur. E. Lo Cascio –, Bari, 2000, p. 31 ss.

¹⁶) GALEOTTI, *Mare monstrum, Mare nostrum*, cit., p. 81.

¹⁷) D. MAFFEI, '*Armatore (diritto romano e intermedio)*', in «ED.», III, Milano, 1958, p. 10: cfr. anche: S. SOLAZZI, *La definizione dell'armatore in D.14.1.1.15 e la locazione perpetua della nave*, in «RDN.», IX.1, 1948, p. 36 ss. Su D. 14.1.1.15 si veda inoltre A. PETRUCCI, *Note sui marchi di produzione e dati delle fonti giurisprudenziali. A proposito di una recente iniziativa*, in «BIDR.», CXI, 2017, p. 30.

anche proprietario della stessa ¹⁸: ciò che conta, in sostanza, è la spettanza dei ricavi e non la titolarità della nave da cui gli stessi sono conseguiti.

Tale aspetto è, peraltro, confermato dalle parole di Gaio, il quale nelle *Institutiones* offre una definizione di ‘*exercitor*’ ¹⁹ del tutto in linea con quella ulpiana appena riportata:

Gai., *inst.* 4.71: ... Ideo autem exercitoria actio appellatur, quia exercitor vocatur is, ad quem cotidianus navis quaestus pervenit ...

Secondo Gaio l’*actio exercitoria* deriverebbe la propria denominazione dal fatto che è chiamato ‘*exercitor*’ colui al quale perviene il guadagno giornaliero della nave (‘*cotidianus navis quaestus*’), ossia, in linea con quanto rappresentato in D. 14.1.1.15, «il risultato economico prodotto dall’esercizio della nave» ²⁰. I due autori utilizzano infatti espressioni analoghe e si servono, peraltro, del medesimo verbo (‘*pervenio*’) per sottolineare la circostanza che l’*exercitor* è colui nelle cui mani confluiscono le somme ricavate (*obventiones*, *reditus*, *quaestus*) dall’esercizio della nave.

3. In base alle testimonianze appena ricordate, risulta evidente che le due qualifiche di ‘*magister navis*’ e di ‘*exercitor*’ potevano coincidere nella stessa persona. Questa era certamente l’eventualità più semplice, dalla quale non de-

¹⁸) RICHICHI, *L’inquadramento della nave*, cit., p. 30.

¹⁹) Alla definizione di *actio exercitoria* e di *exercitor* Gaio accompagna poi quella di *actio institoria* e di *institor*, a conferma del fatto che si tratta di due rimedi speculari. Come aveva affermato che il nome dell’*actio exercitoria* deriva dall’*exercitor*, così aggiunge che quello dell’*actio institoria* deriva dall’*institor*, che è colui che è preposto alla *taberna*: Gai., *inst.* 4.71 (‘... Ideo autem institoria vocatur, quia qui tabernae praeponitur, institor appellatur. Quae et ipsa formula in solidum est ...’). Per un’analisi del passo nell’ambito di una riflessione sulla *taberna*, come luogo in cui spesso l’*institor* esercitava la sua attività, si veda M.A. LIGIOS, ‘*Nomen negotiationis*’: profili di continuità e di autonomia della ‘*negotiatio*’ nell’esperienza giuridica romana, Torino, 2013, p. 44. Sul significato del termine ‘*taberna*’ si veda anche EAD., ‘*Taberna*’, ‘*negotiatio*’, ‘*taberna cum instrumento*’ e ‘*taberna instructa*’ nella riflessione giurisprudenziale classica, in «Antecessori oblata. Cinque studi dedicati ad Aldo Dell’Oro», Padova, 2001, p. 23 ss., richiamata anche da R. ORTU, *Note in tema di organizzazione e attività dei venaliarii*, in «Diritto@Storia», II, 2003, p. 1 in relazione al rapporto tra la *taberna instructa* e l’attività commerciale esercitata dai *venaliarii*, dove rileva l’assenza nelle fonti giuridiche romane di «una precisa definizione di azienda *venaliaria*» (cfr. in particolare i riferimenti contenuti nelle note 1, 3 e 8); sempre sulla *taberna* si vedano, inoltre, le osservazioni di PETRUCCI, *Note sui marchi di produzione*, cit., p. 28 s., e il saggio di A. CAMPANELLA, *Brevi riflessioni su D. 50.16.185 (Ulp., 28 ad ed.)*. Profili terminologico-concettuali della definizione ulpiana di *taberna instructa* e locuzioni sostanzialmente equivalenti nella riflessione giurisprudenziale romana tra il I sec. a.C. e il III d.C., in «Diritto@Storia», VIII, 2009, p. 1 ss.

²⁰) RICHICHI, *L’inquadramento della nave*, cit., p. 31.

rivavano particolari problemi. In caso di divaricazione tra le due posizioni, invece, si sarebbero potute manifestare criticità, alle quali l'ordinamento giuridico romano fece fronte attraverso l'introduzione di un apposito strumento, di matrice pretoria, con cui «per successive deroghe a noti principi del *ius civile*»²¹ si giunse a configurare la responsabilità dell'armatore per le obbligazioni assunte dal *magister navis* nell'ambito dell'impresa di navigazione cui era stato preposto²². Tale strumento, com'è noto, è rappresentato dall'*actio exercitoria*²³ (rientrante in quella particolare categoria di azioni poi complessiva-

²¹) MAFFEI, 'Armatore', cit., p. 10, rileva che la responsabilità dell'armatore sussisteva anche qualora «il *magister* avesse, a sua volta, preposto all'esercizio della nave un *promagister*». Per comprendere quest'affermazione, preziosa è l'analisi di A. PETRUCCI, *Ulteriori osservazioni sulla protezione dei contraenti con gli institores ed i magistri navis nel diritto romano dell'età commerciale*, in «Dura», LIII, 2002, p. 49 ss., il quale si sofferma sulla responsabilità dell'*exercitor* per i contratti conclusi, nell'ambito della *praepositio*, «da un *magister* preposto dal *magister* stesso, vale a dire da un *promagister*, secondo la denominazione datagli nel *ius commune*». A riguardo l'autore cita il § 5 di D. 14.1.1, in base al quale nella nozione di '*magister navis*' viene fatto rientrare anche «il *magister* preposto dal *magister*». Cfr. D. 14.1.1.5 (Ulp. 28 ad ed.): '*Magistrum autem accipimus non solum, quem exercitor praeposuit, sed et eum, quem magister*'. Sulle ragioni di tale inclusione, fondate su un responso di Giuliano costruito intorno al principio dell'*utilitas navigantium* (il § 5 così si chiude: '*dicendum tamen erit eo usque producendam utilitatem navigantium*') e sulle teorie interpolazionistiche che hanno confutato la genuinità del passo, ipotizzando un intervento delle scuole giuridiche postclassiche o dei compilatori giustiniane, si rinvia alle osservazioni dell'autore (ivi, p. 50 ss.).

²²) Sul punto si vedano M. MICELI, '*Institor*' e '*procurator*' nelle fonti romane dell'età preclassica e classica, in «Dura», LIII, 2002, p. 71 ss., e MAFFEI, 'Armatore', cit., p. 10. L'autore ricorda che l'*exercitor* «era tenuto a rispondere nei soli limiti della *praepositio* e solo quando il terzo avesse contrattato con il vero *magister*»; al contrario, «la trasgressione di tali limiti e l'errore del terzo (non dipendente, tuttavia, dal fatto dell'*exercitor*) facevano cessare ogni responsabilità dell'armatore». Lo stesso sottolinea, poi, che (p. 11) nei successivi secoli, in particolare nel corso dell'età bizantina, il tema dei «rapporti tra *exercitor* e *magister navis* con riferimento al regime della responsabilità verso i terzi» diverrà maggiormente problematico, in ragione della maggiore frequenza con cui «si confondono nella stessa persona le qualità di armatore e capitano». La spiegazione di tale fenomeno è dovuta, secondo l'autore, alla «generale decadenza dei traffici» e agli «accresciuti pericoli del mare», che «portano alla scomparsa delle grandi flotte», dando vita ad «un traffico effettuato con navi di piccolo tonnellaggio, delle quali proprietario, armatore e comandante è spesso la stessa persona».

²³) Sull'*actio exercitoria* e sulla figura dell'*exercitor*, si vedano anzitutto le voci di K. WIESMÜLLER, '*Exercitor*', in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft», *Suppl.*, XII, Stuttgart, 1970, p. 365 ss., di P. DEL PRETE, '*Exercitor*', in «NDI», V, Torino, 1938, p. 744 ss., e di F. DE MARTINO, '*Exercitor*', in «NNDI», VI, Torino, 1968, p. 1088 ss.; inoltre, gli ulteriori scritti di quest'ultimo autore: *Studi sull'actio exercitoria*, in «RDN», VII, 1941, p. 7 ss., *Ancora sull'actio exercitoria*, in «La-beo», IV, 1958, p. 274 ss., e gli studi di G. LONGO, *Actio exercitoria - actio institoria - actio quasi institoria*, in «Studi G. Scherillo», II, Milano, 1972, p. 582 ss., S. SOLAZZI, *L'età dell'actio exercitoria*, in «RDN», VII, 1941, p. 185 ss., G. PUGLIESE, *In tema di actio exercitoria*, in «La-beo», III, 1957, p. 308 ss., PURPURA, *Misthoprasiar ed exercitores*, cit., p. 39 ss., M. SARGENTI, *Osservazioni sulla responsabilità dell'exercitor navis in diritto romano*, in «Studi E. Al-

mente qualificate come «adiettizie»²⁴), a cui corrispondeva uno strumento equivalente per l'impresa non marittima, ma terrestre: l'*actio institoria*²⁵. Con

bertario», I, Milano, 1953, p. 551 ss., e le pagine di AUBERT, *Business Managers in Ancient Rome*, cit., p. 52 ss. per l'*actio institoria* e p. 58 ss. per l'*actio exercitoria*. Inoltre, sulla responsabilità dell'*exercitor* la monografia di FERCIA, *Criteri di responsabilità dell'exercitor*, cit., *passim*. Si vedano, inoltre, i già citati lavori di CANDY, *Limits of juristic argument in the exercitorian edict*, cit., p. 143 ss., e *Parallel developments*, cit., p. 53 ss., in particolare i paragrafi *Merchants and 'Exercitores'* e '*Actio exercitoria*'. Ricordiamo infine E. COSTA, *Le azioni exercitoria e institoria nel diritto romano*, Parma, 1891, *passim*. Su tali azioni si vedano, inoltre, i recenti contributi di E.M. POLO ARÉVALO, *La 'actio exercitoria' como medio para garantizar la seguridad jurídica en el tráfico negocial marítimo*, in «La actividad de la banca», cit., p. 253 ss. (anche in «Fundamentos», IX, cit., p. 939 ss.), e in quest'ultimo volume M.J. BRAVO BOSCH, *Consideraciones en torno a la 'actio institoria'*, in «Fundamentos», IX, cit., p. 923 ss.

²⁴) Sulle *actiones adiecticiae qualitatibus*, oltre al volume di M. MICELI, *Sulla struttura formulare delle actiones adiecticiae qualitatibus*, Torino, 2001, *passim*, al quale rinviamo per la ricca bibliografia sul tema, ricordiamo i contributi di E. VALIÑO, *Consideraciones en torno a las 'actiones adiecticiae qualitatibus' en el derecho romano clásico*, in «Temis», XXII, 1967, p. 93 ss., *Las 'actiones adiecticiae qualitatibus' y sus relaciones básicas en Derecho Romano*, in «AHDE.», XXXVII, 1967, p. 339 ss., e *Las relaciones básicas de las acciones adiecticias*, ivi, XXXVIII, 1968, p. 377 ss., e di L. DE LIGT, *Legal History and Economic History: The Case of the 'Actiones Adiecticiae Qualitatis'*, in «T.», LXVII, 1999, p. 205 ss., M.L. LÓPEZ HUGUET, '*Pater et filius*': *breves notas sobre el foro territorial competente en las denominadas 'actiones adiecticiae qualitatibus'*, in «REDUR. Revista Electrónica de Derecho Universidad de La Rioja», I, 2003, p. 129 ss., e M. MIŠKIĆ, '*Actiones Adiecticiae Qualitatis*': *Master's Liability Based on 'Praepositio' and 'Iussum'*, in «Ius Romanum (Sofia)», II, 2017, p. 522 ss. Inoltre: L. VANDOLINI, '*Actiones adiecticiae qualitatibus*': *categoría dogmática o nomen iuris?*, Macerata, 2008, i due volumi di G.C. SEAZZU, '*Iussum*' e '*mandatum*': *alle origini delle 'actiones adiecticiae qualitatibus'*, I. *Ipotesi di lavoro e stato della dottrina*, Cagliari, 2018, *passim*; e II, '*Iussum*': *autorizzazione o comando: fonti*, Cagliari, 2020, *passim*, e A. WACKE, *Die adjektivischen Klagen im Überblick (Erster Teil: Von der Reeder- und der Betriebsleiterklage zur direkten Stellvertretung)*, in «ZRG.», 1994, p. 280 ss., trad. it. – *Alle origini della rappresentanza diretta: le azioni adiettizie* –, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto: dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche F. Gallo», II, Napoli, 1997, p. 583 ss. Dello stesso autore, ricordiamo anche in argomento *Zur Aktiv- und Passivlegitimation des gutgläubigen Sklavenbesitzers. Grenzen prozessualistischer Betrachtungsweise der römischen Rechtsquellen*, in «Festschrift E. Seidl», Köln, 1975, p. 179 ss. Sul tema, inoltre, si vedano gli studi di AUBERT, *Business Managers in Ancient Rome*, cit., p. 40 ss., e *Les institores et le commerce maritime dans l'empire romain*, cit., p. 145 ss. Si vedano, infine, la voce di A. GUARINO, '*Actiones adiecticiae qualitatibus*', in «NNDI.», I.1, Torino, 1968, p. 270 ss.; quella di L. LANDUCCI, '*Actiones adiecticiae qualitatibus*', in «NDI.», I, Torino, 1937, p. 161 ss., e, all'interno della voce di M. TALAMANCA, '*Processo civile (Diritto romano)*', in «ED.», XXXVI, 1987, p. 1 ss., il § 20 relativo alle azioni con trasposizione di soggetti (p. 59 ss.), nell'ambito del quale trova spazio la trattazione delle *actiones adiecticiae qualitatibus*. Connesso al tema anche: J. PLESCIA, *Development of Agency in Roman Law*, in «Labeo», XXX, 1984, p. 171 ss.

²⁵) Riportiamo la definizione di '*institor*' contenuta in F. SERRAO, '*Institore (premessa storica)*', in «ED.», XXI, Milano, 1971, p. 827 s.: «Institore in senso tecnico è per i romani colui il quale è preposto ad un'azienda commerciale terrestre o, comunque, ad un ramo di attività commerciale, anche se essa non si svolge in una sede fissa». Tale incarico originariamente era affidato dal titolare dell'azienda commerciale ad un suo sottoposto, *filius* o

tali azioni, *institoria* ed *exercitoria*, era dunque possibile invocare una responsabilità del preponente per gli atti compiuti dal preposto (*institor* o *magister navis*)²⁶: è in tale meccanismo pretorio, «inizialmente impostosi a proposito dei traffici marittimi e terrestri», ma destinato «a regolare campi sempre nuovi», che può ravvisarsi la prima embrionale forma di rappresentanza diretta²⁷.

Occorre però sottolineare che la responsabilità del preponente esigeva, in entrambe le azioni, un duplice presupposto: in primo luogo, un atto di *praepositio* da parte del preponente e, in secondo luogo, un atto negoziale concluso dall'intermediario rientrando nell'ambito di competenza individuato nella *praepositio* stessa²⁸. L'elemento imprescindibile per l'esperibilità di detti stru-

schio; tuttavia, come sottolinea l'autore, ben presto «si avverte la necessità di conferire le funzioni di *institor* anche ad un estraneo, libero o servo altrui»; oltre che dal punto di vista dei soggetti, un'analoga estensione si verificò nell'ambito oggettivo, configurandosi la possibilità che l'*institor* fosse preposto anche ad un'attività non «strettamente commerciale» (ivi, p. 827). Per la definizione e le caratteristiche dell'*institor*, si veda anche la voce di G. CERVENCA, '*Institore (diritto romano)*', in «NNDI.», VIII, Torino, 1968, p. 756 ss., e quella di G. DE SEMO, '*Institore*', in «NDI.», VI, Torino, 1938, p. 1152 ss., con particolare riguardo ai cenni storici contenuti nel capo I (p. 1153 ss.). Si veda, inoltre, il già citato AUBERT, *Les institores et le commerce maritime dans l'empire romain*, cit., p. 145 ss., ed inoltre ID., *Business Managers in Ancient Rome*, cit., p. 444 ss., ove l'autore riporta in appendice alcune iscrizioni latine relative ad *institores*.

²⁶) SERRAO, '*Institore*', cit., p. 828, dove l'autore sottolinea che «con le *actiones exercitoria* ed *institoria* si era per la prima volta affermata la possibilità che un soggetto, in virtù di un contratto concluso da una persona a lui sottoposta o addirittura da una persona libera (o sottoposta a potestà altrui) e da lui preposta ad una determinata attività, rimanesse obbligato verso un terzo, il quale si sarebbe potuto rivolgere sia contro il preposto sia contro il preponente».

²⁷) Cfr. SERRAO, *loc. ult. cit.*: «penetrava in tal modo, sia pure per vie traverse e quasi in sordina, anche nell'ordinamento giuridico romano, ad opera del pretore, l'istituto della rappresentanza». Proprio «questa funzione di rottura e di rinnovamento» consente di spiegare, come sottolinea l'autore, «perché nella società e nella esperienza giuridica romana l'*institor* ebbe una importanza di gran lunga maggiore di quella che esso ha nel mondo moderno». Infatti, mentre oggi l'instutore è semplicemente «un tipo speciale di rappresentante commerciale», nel contesto dell'antica Roma «esso divenne (unitamente al *magister navis*) uno degli strumenti principali con cui per la prima volta si affermò in un limitato settore l'idea della rappresentanza diretta» (ivi, p. 828). Si vedano anche i già citati: PLESCIA, *Development of Agency in Roman Law*, cit., p. 171 ss.; WACKE, *Die adjektivischen Klagen im Überblick*, cit., p. 280 ss., ed inoltre E. VALIÑO, *La capacidad de las personas 'in potestate' en derecho romano*, in «Revista del Derecho Notarial», LVII-LVIII, 1967, p. 99 ss., in particolare il § 1 (*La representación directa en Derecho romano*, p. 101 ss.). *Contra*, G. LOBRANO, *Appunti per la lettura delle fonti. L'esempio – da non seguire – della attribuzione della 'rappresentanza' al diritto romano*, in «Diritto@Storia», XVI, 2018, p. 1 ss. (= *New Persual of the Sources. Example for a Discussion about Representation in Roman Law*, in «Ius Romanum (Sofia)», II, 2018, p. 45 ss.).

²⁸) MICELL, *Sulla struttura formulare*, cit., p. 194. Per il caso di attività svolta in assenza di uno specifico *iussum* o contro la volontà del padrone si rinvia a FERCIA, *Criteri di responsabilità dell'exercitor*, cit., p. 223 ss., dove l'autore al § 1 prende in esame il caso del-

menti processuali era dunque la presenza di un valido atto di preposizione, che rappresentava l'«atto iniziale di investitura» del preposto²⁹, nel senso che legittimava quest'ultimo allo svolgimento di una determinata attività commerciale. Si trattava in sostanza di «una sorta di nomina generale», che non aveva un contenuto definibile *ex ante* e che, di conseguenza, da un lato escludeva la necessità di una specifica autorizzazione per lo svolgimento di ogni singolo affare, dall'altro consentiva ai contraenti di definire l'estensione dell'ambito della contrattazione³⁰, offrendo loro quella che le fonti definiscono come una '*certa lex*':

D. 14.1.1.12 (Ulp. 28 *ad ed.*): Igitur praepositio certam legem dat contrahentibus. ...

Con riferimento a tale affermazione ulpianea è stato, tuttavia, precisato come questa «massima giurisprudenziale» non debba essere intesa nel senso che l'atto di *praepositio* costituisse «l'unica fonte e misura della responsabilità del preponente alla stregua di un singolo incarico, espresso ad esempio nelle forme di un mandato»; piuttosto, essa avrebbe rappresentato soltanto «l'atto iniziale e generico di identificazione dell'attività da svolgere», da determinarsi «nei suoi contenuti specifici solo di fatto, ed in relazione alle concrete esigenze dell'attività svolta»³¹.

Com'è stato osservato, quindi, l'atto di *praepositio* può essere paragonato ad «un generico *iussum*», che da un lato fonda la responsabilità del preponente, dall'altro ne individua il limite. Infatti, l'autore della *praepositio* (fosse esso l'*exercitor* oppure il preponente dell'*institor*) era tenuto a rispondere esclusivamente

l'exercitio navis sine voluntate domini da parte del *servus exercitor*.

²⁹) G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo 'iussum domini' alla 'contemplatio domini': contributo allo studio della storia della rappresentanza*, Milano, 2008, p. 168, e MICELI, *Sulla struttura formulare*, cit., p. 194 s., e '*Institor*' e '*procurator*', cit., p. 81 s.

³⁰) PETRUCCI, *Ulteriori osservazioni sulla protezione dei contraenti*, cit., p. 21, sottolinea come anche i terzi, nell'attività contrattuale con l'istitutore, fossero «vincolati a quanto stabilito nella *praepositio* dall'imprenditore preponente (*condicio autem praepositionis servanda est*), il quale poteva indicare in essa una o più clausole da includere nei singoli contratti relativi all'esercizio dell'impresa». Le parole '*condicio autem praepositionis servanda est*' sono tratte da D. 14.3.11.5 (Ulp. 28 *ad ed.*), su cui A. PETRUCCI, *Sobre los orígenes de la protección dada a los terceros contrayentes frente a los empresarios. Observaciones sobre algunas normativas del derecho romano clásico*, in «Roma e America», XIII, 2002, p. 239 s., e '*Neque enim decipi debent contrahentes*'. *Appunti sulla tutela dei contraenti con un'impresa nel diritto romano tardo repubblicano e del principato*, in «Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea», III – cur. L. Garofalo –, Padova, 2003, p. 91 ss.

³¹) MICELI, '*Institor*' e '*procurator*', cit., p. 82. Per la *praepositio* nell'ambito del mandato, si veda anche la voce di G. LONGO, '*Mandato (diritto romano)*', in «NNDI», X, Torino, 1964, p. 105 ss.

dell'attività svolta dal preposto nell'ambito dell'incarico affidatogli³².

Per i soggetti *alieni iuris*, quindi, la possibilità di partecipare ad attività commerciali e, in particolare, di essere coinvolti nell'impresa marittima nella veste di *magister navis* è confermata dalla presenza di questo strumento processuale, che avrebbe consentito di far valere la responsabilità dell'*exercitor* da parte di chi fosse entrato in affari con il *magister navis*, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo fosse *sui iuris* o *alieni iuris*. Nel caso di un *magister navis in aliena potestate*, attraverso l'*actio exercitoria* (analogamente all'*actio institoria*) l'interessato avrebbe potuto agire contro l'avente potestà (*pater familias* o *dominus*) per le obbligazioni contratte dal sottoposto (*filius familias* o schiavo), a cui fosse stato attribuito dallo stesso *pater/dominus* il comando di una nave per l'esercizio di attività commerciale marittima³³.

³² COPPOLA BISAZZA, *Dallo 'iussum domini' alla 'contemplatio domini'*, cit., p. 169, e MICELI, *Sulla struttura formulare*, cit., p. 194, e *'Institor' e 'procurator'*, p. 81 ss. In quest'ultimo lavoro l'autrice sottolinea come la responsabilità sanzionata tramite le *actiones adiecticiae qualitatis* sia «unicamente quella dell'avente potestà o del preponente». Infatti, molti passi testimoniano come d'attività compiuta da un *institor*, *magister*, o schiavo debitamente autorizzato o fornito di peculio» determini la nascita di un vincolo obbligatorio gravante «direttamente su preponente, *dominus* o *pater*, da far valere con le azioni adiectitiae». Da tale vincolo obbligatorio discende, dunque, «una responsabilità *proprio nomine*», ossia una «responsabilità personale e diretta, che trova tuttavia la propria *origine fattuale* nel *negotium* del servo, del *filius* o del preposto compiuto nei limiti della *praepositio*, del *iussum*, del peculio o dell'arricchimento causato dall'avente potestà, o della *merx pecularis*».

³³ Tra i moltissimi contributi in materia di attività negoziale e imprenditoriale dei sottoposti a potestà si ricordano quelli di A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo manager in Roma antica (II sec. a.C. - II sec. d.C.)*, Milano, 1984, e *'Filius', 'servus' e 'libertus', strumenti dell'imprenditore romano*, in «Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica (Erice, 22-25 novembre 1988)» – cur. M. Marrone –, Palermo, 1992, p. 231 ss., riprodotto anche in P. CERAMI, A. DI PORTO, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano: profilo storico*, Torino, 2004, p. 64 ss.; cfr. anche: F. SERRAO, *Minima de Diogneto et Hesico: gli affari di due schiavi a Pozzuoli negli anni 30 d.C.*, in «Sodalitas. Scritti A. Guarino», VII, Napoli, 1984, p. 3605 ss. Sul tema, poi, il già citato AUBERT, *Business Managers in Ancient Rome*, cit., p. 40 ss. Sulla situazione patrimoniale del *filius familias* e del *servus*: LONGO, *Filius familias se obligat?*, cit., p. 1 ss. Si veda, inoltre, il contributo di F. DEL SORBO, *In personam servilem nulla cadit obligatio. La capacità d'agire degli schiavi tra regole civilistiche, diritto onorario e prassi negoziale*, in «RIDA», LXIV, 2017, p. 109 ss., alla quale si rinvia per ulteriore bibliografia sul problema dell'*obligatio servi* (ivi, p. 111 s. nt. 9-10); si vedano inoltre: A. BÜRGE, *Lo schiavo (in) dipendente e il suo patrimonio*, in «Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana: dall'epoca di Plauto a Ulpiano» – cur. A. Corbino, M. Humbert, G. Negri –, Pavia, 2010, p. 369 ss., G.L. FALCHI, *Sulla posizione del 'servus obligatus'*, in «SDHI», XLVI, 1980, p. 490 ss., e R. MARTINI, *Autonomia negoziale dei servi e 'obligationes naturales'*, in «La-beo», XXVI, 1980, p. 104 ss.; cfr. anche A. BISCARDI, *La capacità processuale dello schiavo*, in «La-beo», XXI, 1975, p. 143 ss., BUTI, *Studi sulla capacità patrimoniale dei servi*, cit., in particolare il cap. II (*L'agire del servo nelle varie fattispecie*, p. 73 ss.) e il cap. III (*L'emersione dell'autonomia 'capacità negoziale' del servo*, p. 147 ss.), VALIÑO, *La capacidad de las personas 'in potestate' en derecho romano*, cit., p. 116 ss., e A. KIRSCHENBAUM, *Sons, Slaves and Freedmen*, cit., in particolare il

Tale eventualità trova una rappresentazione nell'ambito delle Istituzioni di Gaio – si tratta dello stesso brano citato pocanzi – dove il giurista si sofferma sull'ambito di operatività dell'*actio exercitoria*, posta in parallelo con l'analoga *actio institoria*. In particolare, all'esercizio di attività commerciali, navali o terrestri, compiute tramite l'intermediazione di soggetti liberi o sotto potestà fa riferimento il seguente brano ³⁴:

Gai., *inst.* 4.71: Eadem ratione comparavit duas alias actiones, exercitoriam et institoriam. Tunc autem exercitoria locum habet, cum pater dominusve filium servumve magistrum navi praeposuerit et quid cum eo eius rei gratia, cui praepositus fuerit, [negotium] gestum erit. Cum enim ea quoque res ex voluntate patris dominive contrahi videatur, aequissimum esse visum est in solidum actionem dari; quin etiam licet extraneum quisque magistrum navi praeposuerit, sive servum sive liberum, exercitoria actio in eum redditur ...

Gaio afferma che l'*actio exercitoria* trova applicazione quando l'avente potestà, padre o padrone, abbia preposto il proprio figlio o schiavo come comandante della nave (*magister navis*) e, a seguito dell'affidamento di tale incarico, questi abbia concluso con un terzo un negozio rientrando nell'ambito oggettivo della *praepositio*. Dopodiché il giurista spiega il fondamento equitativo sotteso a tale rimedio, precisando che, dal momento che il preposto pare aver concluso il negozio per volontà del padre o del padrone (*'ex voluntate patris dominive contrahi videatur'*), ragioni di equità impongono di considerare questi ultimi responsabili in solido per l'operato dei loro sottoposti (*'aequissimum esse visum est in solidum actionem dari'*) ³⁵. In questo caso sarà dunque concessa l'*actio exercitoria*, che

cap. II, dedicato all'amministrazione del peculio (*The 'Peculium' Arrangement*, p. 30 ss.), e il cap. III, relativo alle *Authorized Commercial Transactions*, ove vengono affrontate le azioni *exercitoria* e *institoria* (p. 90 ss.). Sull'attività commerciale di schiavi (o liberti) in sostituzione dei propri padroni (o patroni) si vedano, inoltre, i recenti contributi di: V. SAIZ LÓPEZ, *Reflexiones sobre la sustitución negocial a propósito de las 'negotiationes transmarinae per servos atque libertos'*, in «Fundamentos», IX, cit., p. 797 ss., e nello stesso volume: J.A. TAMAYO ERRAZQUIN, *El libertus mediador en la actividad mercantil del patrono*, ivi, p. 821 ss.

³⁴) Nel paragrafo immediatamente precedente Gaio tratta degli atti negoziali posti in essere da soggetti sottoposti a potestà in base ad un *iussum* (Gai., *inst.* 4.70), mentre nei due successivi dell'attività da questi compiuta nei limiti del peculio (Gai., *inst.* 4.72-73). Sul tema cfr. MICELI, *Sulla struttura formulare*, cit., p. 43 s.

³⁵) Come sottolinea A. PETRUCCI, *Fondamenti romanistici del diritto europeo: la disciplina generale del contratto*, Torino, 2018, p. 244, «è dunque dall'imputabilità diretta alla *voluntas patris aut domini* dell'attività contrattuale che si fa discendere il regime di una loro responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dal sottoposto e rimaste inadempite». Su Gai., *inst.* 4.71, cfr. anche G. COPPOLA BISAZZA, *Aspetti della sostituzione negoziale nell'esperienza giuridica romana*, in «RDR», III, 2003, p. 11, e Dallo *'iussum domini'* alla *'contemplatio domini'*, cit., p. 164. Lo stesso brano è analizzato anche da LIGIOS, *'Nomen negotiationis'*, cit., p. 44,

sarà invocabile anche nell'ipotesi in cui il ruolo di *magister navis* sia stato affidato ad un estraneo (*'extraneum quisque magistrum navi praeposuerit'*), sia esso uno schiavo altrui o un soggetto libero (*'sive servum sive liberum'*).

Tale conclusione appare in linea con quanto affermato nel passo precedente (Gai., *inst.* 4.70), nel quale il giurista, rispetto al caso del negozio concluso per ordine del padre o del padrone (*'iussu patris dominive'*), osserva che giustamente (*'recte'*) il pretore ha concesso l'azione per l'intero (*'in solidum'*) contro questi ultimi, poiché l'affidamento di chi conclude il negozio è riposto più su tali soggetti che non sull'intermediario, figlio o schiavo (*'magis patris dominive quam filii servive fidem sequitur'*):

Gai., *inst.* 4.70: In primis itaque si iussu patris dominive negotium gestum erit, in solidum praetor actionem in patrem dominumve comparavit, et recte, quia qui ita negotium gerit, magis patris dominive quam filii servive fidem sequitur.

Dopodiché il successivo Gai., *inst.* 4.71, pocanzi citato, si apre affermando che per la stessa ragione il pretore ha predisposto altre due azioni, quella *exercitoria* e quella *institoria* (*'eadem ratione comparavit duas alias actiones, exercitoriam et institoriam'*), dove le parole *'eadem ratione'* introducono una chiara correlazione tra le due ipotesi.

Nell'instaurare un parallelo con l'analogo rimedio rappresentato dall'azione institoria, Gaio spiega infine che quest'ultima riguarda, invece, il caso in cui taluno abbia preposto il proprio figlio o schiavo o qualsiasi estraneo (schiavo altrui o soggetto libero) all'esercizio di un locale commerciale o di qualsiasi altra attività imprenditoriale (*'tabernae aut cuilibet negotiationi'*) – potremmo aggiungere terrestre, dal momento che per quelle marittime vale la già descritta *actio exercitoria* – e il preposto abbia concluso un negozio afferente all'ambito della *praepositio*:

Gai., *inst.* 4.71: ... Institoria vero formula tum locum habet, cum quis tabernae aut cuilibet negotiationi filium servumve suum vel quemlibet extraneum, sive servum sive liberum, praeposuerit et quid cum eo eius rei gratia, cui praepositus est, contractum fuerit.

Come si nota, Gaio utilizza la medesima espressione già impiegata per l'*actio exercitoria* (*'praeposuerit et quid cum eo eius rei gratia, cui praepositus est, contractum fuerit'*), per significare, da un lato, l'analogo meccanismo di operatività delle due

nell'ambito di una riflessione sulla *taberna* come luogo in cui si svolgeva l'attività dell'*institor*. Sulla *taberna* si rinvia al già citato saggio di CAMPANELLA, *Brevi riflessioni su D. 50.16.185*, cit., p. 1 ss.

azioni e, dall'altro, il presupposto comune ai rimedi, che esigono entrambi che l'attività svolta dal sottoposto rientri nei limiti dell'incarico conferito mediante la *praepositio*.

4. Rispetto alla seconda categoria soggettiva, rappresentata dalle persone di sesso femminile, è opportuno svolgere qualche riflessione ulteriore, dovendosi tenere conto di due profili, l'uno di ordine strettamente testuale, l'altro di ordine giuridico.

Con riferimento al primo, è stato osservato che, secondo l'analisi delle fonti, i termini che individuano le attività connesse al mare risultano per lo più declinati al maschile ('*nauta*', '*exercitor*', '*magister navis*', '*gubernator*')³⁶: in base al dato letterale, è stato dunque ipotizzato che si trattasse di attività riservate in via prevalente (se non esclusiva) a soggetti uomini.

Il secondo aspetto che occorre valutare è, invece, di ordine più strettamente giuridico ed è legato all'istituto della tutela muliebre. Durante i primi secoli della storia di Roma, anche a seguito del raggiungimento dell'età pubere, la donna era infatti sempre affiancata da un tutore³⁷, che con particolare riferimento agli atti modernamente qualificabili «di amministrazione straordinaria» doveva prestare il proprio consenso³⁸.

³⁶ CASOLA, *Armatrici e marinaie nel diritto romano*, cit., p. 8. Sul punto, tuttavia, occorre sottolineare che, come rilevato da V. HALBWACHS, *Ipsae sibi negotia tractant': Zur Frau als Geschäftspartnerin im Spiegel römisch-rechtlicher Quellen*, in «Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité» – cur. I. Piro –, Catanzaro, 1999, p. 349 ss., l'uso prioritario del genere maschile è diffuso soprattutto nel Digesto (a riguardo l'autrice ricorda l'affermazione di Ulpiano in D. 50.16.1, su cui cfr. anche EAD., *Women as Legal Actors*, in «The Oxford Handbook of Roman Law and Society» – cur. P.J. du Plessis, C. Ando, K. Tuori –, Oxford, 2016, p. 451), mentre dal *Codex giustiniano* è possibile ricavare un quadro maggiormente ricco, nel quale le attività commerciali, pur economicamente rilevanti, sembrano essere declinate anche al femminile. Sulla presenza delle donne nel contesto professionale e lavorativo cfr. *infra*, nt. 52.

³⁷ La condizione della donna romana, necessariamente affiancata da un tutore anche dopo il compimento dei 12 anni individuati come soglia dell'età pubere, è efficacemente riassunta dall'espressione «sotto tutela a vita» coniata da E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno: condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano, 2011, p. 182 ss.

³⁸ Tra i molteplici contributi dedicati al tema della tutela muliebre, ci limitiamo a ricordare P. ZANNINI, *Studi sulla tutela mulierum*, Torino, 1976, e «Tutela (diritto romano)», in «ED.», XLV, Milano, 1992, p. 311 ss., nonché gli studi di Siro SOLAZZI, *L'età del tutore*, in «RISG.», LXIV, 1920, p. 2 ss. (= *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1957, p. 322 ss.), *Il consenso del tutor mulieris alla sua nomina nei papiri e nei testi romani*, in «Aegyptus», II, 1921, p. 155 ss. (= *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1957, p. 403 ss.), *Studi sulla tutela*, II, *Sulle tracce del 'tutor mulieris'*, in «Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Modena», IX, 1925, p. 13 ss. (= *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1960, p. 93 ss.), *'Infirmas aetatis' e 'infirmas sexus'*, in «AG.», CIV.1, 1930, p. 3 ss. (= *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1960, p. 357 ss.), dove l'autore si sofferma su Gai., *inst.* 1.190 e *Tit. Ulp.* 11.1, en-

D'altra parte, occorre rilevare che l'istituto della tutela muliebre, proprio del sistema dell'arcaico *ius civile*³⁹, perse progressivamente importanza a se-

trambi ritenuti interpolati. Sempre sulla *tutela mulierum*, si veda inoltre J. EVANS-GRUBBS, *Women and the Law in the Roman Empire. A Sourcebook on Marriage, Divorce and Widowhood*, London - New York, 2002, p. 23 ss. Più in generale, sulla condizione giuridica e sociale della donna romana merita ricordare il lavoro di L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984, il quale si sofferma sul modello femminile romano in età repubblicana, prendendo in esame il ruolo femminile nel contesto del diritto sia privato sia pubblico: con riferimento all'ambito privato l'autore analizza la soggettività patrimoniale femminile, il *ius testandi* muliebre, il modello di *civis* romana (all'interno del quale viene presa in esame la vicenda di Ortensia) e il ruolo della donna tra funzione riproduttiva e funzione educatrice; in relazione al diritto pubblico sono presi in considerazione il tema della produzione del diritto e della giurisprudenza, l'istituto della *provocatio* e dell'*intercessio*, la proprietà e le situazioni di appartenenza maschili e femminili. Da segnalare che già il primo capitolo, ove l'autore espone i termini della ricerca, si conclude con un paragrafo (§ 3) intitolato *La donna 'civis'*, che in certo modo annuncia, molti anni prima, la nuova monografia recentemente pubblicata da Peppe, costruita proprio intorno al profilo della cittadinanza femminile: *Civis romana: forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce, 2016. Sempre sulla posizione della donna romana all'interno della città si vedano i saggi contenuti nel volume «Women and the Roman City in the Latin West» – cur. E. Hemelrijk, G. Wolf –, Leiden-Boston, 2013.

³⁹ Secondo Gaio l'istituto della tutela fu concepito anticamente in ragione della debolezza psichica (*levitas animi*) che contraddistingue le donne, anche puberi: «... *Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse*» (Gai., *inst.* 1.144). Tuttavia, dopo averne ricostruito l'originario fondamento, il giurista riscontra che alla metà del II secolo d.C. la motivazione addotta dai *veteres* risulta più apparente che reale («*magis speciosa videtur quam vera*»), in quanto ormai non corrispondente all'effettiva condizione sociale e giuridica delle donne del suo tempo, le quali trattano da sole i propri negozi («*ipsae sibi negotia tractant*»), essendo la prestazione dell'*autoritas tutoris* divenuta quasi una formalità («*dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam*»), tanto che il tutore spesso viene addirittura costretto dal pretore a prestarla contro il proprio volere («*saepe etiam invitus auctor fieri a praetore cogitur*»). Cfr. Gai., *inst.* 1.190: «*Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur. Nam quae vulgo creditur, quin levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera; mulieres enim, quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam; saepe etiam invitus auctor fieri a praetore cogitur*». Su Gai., *inst.* 1.44 e 1.190, si veda, oltre al già citato SOLAZZI, «*Infirmas aetatis*» e «*infirmas sexus*», cit., *passim*, anche A. GRILLONE, «*La 'parità di genere' nella realtà imprenditoriale romana tra II e III secolo d.C.*», in «*L'osservatorio sul diritto di famiglia*», V.3, 2021, p. 87 s., il quale rileva come l'attestazione gaiana sia «conforme a quanto due secoli prima rammentava Cicerone nella *Pro Murena*» (cfr. Cic., *Pro Mur.* 27: «*Mulieres omnis propter infirmitatem consilii maiores in tutorum potestate esse voluerunt*»), essendo poi confermata dalle parole di Nerazio Prisco (D. 27.10.9, Ner. 1 *membr.*: «*negotio vel propter sexus vel propter aetatis infirmitatem ... habilis non sit*»). Gai., *inst.* 1.190, è riportato anche da HALBWACHS, *Women as Legal Actors*, cit., p. 443 ss., in apertura del proprio saggio. Sulla debolezza femminile («women weakness») nelle fonti giuridiche romane e nei papiri si veda anche EVANS-GRUBBS, *Women and the Law in the Roman Empire*, cit., p. 51 ss.; sull'inferiorità mentale e morale del sesso femminile rispetto a quello maschile, si veda inoltre J. ROWLANDSON, *Women and Society in Greek and Roman Egypt. A Sourcebook*, Cambridge,

guito del processo di «emancipazione» femminile⁴⁰, frutto delle vicende verificatesi negli ultimi due secoli della repubblica⁴¹ e poi, soprattutto, degli interventi normativi emanati nel corso del principato, che ne limitarono forte-

2009, p. 354, dove rileva che tale convinzione appare radicata nel mondo antico, come attestano testimonianze non solo giuridiche, ma anche letterarie e mediche: «the notion of women's mental and moral inferiority to men was deeply imprinted in Greek and Roman culture, appearing in a range of writings from literature to medicine or law».

⁴⁰) Si vedano: CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, cit., p. 208 ss., dove rileva che «i secoli fra principato e impero (preparati dagli ultimi secoli della repubblica) furono dunque quelli dell'«emancipazione» delle donne romane»; cfr. EAD., *Passato prossimo: donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, 2012, p. 76 ss., e P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in «Index», XL, 2012, p. 344, la quale osserva come tale processo di «emancipazione» sia il frutto di «una trasformazione interna allo statuto sociale della donna romana, al seguito della «rivoluzione» economica e culturale avviatasi negli ultimi due secoli dell'età repubblicana». Cfr. ivi, p. 344 nt. 10, per ulteriori riferimenti al processo di emancipazione femminile, tra i quali il saggio di R. VIGNERON, J.-F. GERKENS, *The Emancipation of Women in Ancient Rome*, in «RIDA», XLVII, 2000, p. 107 ss., in cui gli autori ricostruiscono «the amazing story of women's emancipation in Rome». Sul processo di emancipazione delle *mulieres* si veda anche F. LAMBERTI, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal 'domum servare' e 'lanam facere' al 'meretricio more vivere'*, in «QLSD», IV, 2014, p. 75 s.; cfr. inoltre: J.F. GARDNER, *Women in Roman law and society*, London-Sydney, 1986, in particolare il cap. XII (*The emancipation of Roman women*, p. 257 ss.).

⁴¹) Tra le principali vicende possiamo ricordare gli interventi femminili volti ad ottenere l'abrogazione della *lex Oppia*, legge suntuaria emanata durante la seconda guerra punica al fine di limitare l'ostentazione femminile del lusso, attraverso l'esibizione di gioielli e di altri oggetti preziosi. Sul tema A. BOTTIGLIERI, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Napoli, 2002, *passim*, CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., p. 884 ss., D. D'ELIA, *Leggi suntuarie e lusso femminile: la testimonianza di Ortensia*, Tricase, 2018, *passim*, P. DESIDERI, *Catone e le donne (il dibattito liviano sull'abrogazione della 'lex Oppia')*, in «Opus», III, 1984, p. 63 ss., e F. GORIA, *Il dibattito sull'abrogazione della 'lex Oppia' e la condizione giuridica della donna romana*, in «Atti del Convegno nazionale di studi su 'La donna nel mondo antico' (Torino, 21-22-23 aprile 1986)» – cur. R. Uglione –, Torino, 1987, p. 265 ss. Ulteriore conferma dei livelli di ricchezza e di capacità patrimoniale raggiunti dalle donne è offerta, infatti, dalla vicenda di Ortensia, figlia del celebre oratore Ortensio Ortalo, che parlò pubblicamente a nome di tutte le donne colpite dalla gravosa imposta introdotta dai triumviri nel 42 a.C., volta ad imporre alle *feminae* più facoltose di contribuire alle spese militari. Cfr. Val. Max., *mem.* 8.3.3: '*Hortensia vero Q. Hortensi filia, cum ordo matronarum gravi tributo a triumviris esset oneratus <nec> quisquam virorum patrocinium eis accommodare auderet, causam feminarum apud triumviros et constanter et feliciter egit: repraesentata enim patris facundia impetravit ut maior pars imperatae pecuniae his remitteretur. Revixit tum muliebri stirpe Q. Hortensius verbisque filiae aspiravit, cuius si virilis sexus posteris vim sequi voluissent, Hortensianae eloquentiae tanta hereditas una feminae actione abscessa non esset*'. Sul rapporto tra donne e professione forense si veda CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., p. 92 ss. (sulla vicenda di Ortensia: p. 95 ss.), e *Afrania e il divieto dell'avvocatura per le donne*, in «Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma» – cur. R. Raffaelli –, Ancona, 1995, p. 527 ss., V. VIPARELLI, *Donne avvocato a Roma (Val. Max. 8.3)*, in «Fides humanitas ius. Studi L. Labruna», VIII, Napoli, 2007, p. 5843 ss., e L. SANDIROCCO, *Donne avvocato in Roma antica*, in «Scritti G. Mancini», II, Lecce, 2019, p. 841 ss.

mente la portata applicativa⁴². Tale progressiva liberazione della donna dai limiti discendenti dalla tutela comportò, dunque, un mutamento della sua condizione giuridica⁴³, da cui conseguì anche un cambiamento del ruolo femminile con riferimento al contesto lavorativo, nel senso di una maggiore apertura alle donne delle attività imprenditoriali e professionali⁴⁴.

⁴²) Come è stato rilevato, «sin dal principio dell'epoca imperiale si assiste a un graduale ammodernamento di alcuni istituti residuali del diritto arcaico, in primo luogo in materia di tutela»: così si esprime P. RUGGERI, *Il prestigio di una vedova: l'elogio di Elia Cara Marcellina, un caso di indipendenza finanziaria nella Nora romana?*, in «Epigrafia romana in Sardegna. Atti del I Convegno di Studio (Sant'Antioco, 14-15 luglio 2007) (= «Incontri insulari», I)» – cur. F. Cenerini, P. Ruggeri –, Roma, 2008, p. 142. In sostanza, in epoca classica la *tutela mulierum* aveva ormai perso gran parte della propria rilevanza, in conseguenza di una serie di interventi che ne limitarono progressivamente l'ambito operativo. L'autrice ricostruisce i principali momenti di questo graduale processo di emancipazione femminile, tra i quali riporta in primo luogo lo *ius trium vel quattuor liberorum*, introdotto da Augusto, che stabilì l'esonerazione dalla tutela per colei che avesse partorito un certo numero di figli, pari a tre per le donne libere, quattro per le liberte (sul tema M. ZABŁOCKA, *Il 'ius trium liberorum' nel diritto romano*, in «BIDR.», XCI, 1988, p. 361 ss., ed E. BISIO, *Il 'ius liberorum': tra procreazione e concessione imperiale: una prima ricognizione delle fonti*, in «RDR.», XX, 2020, p. 127 ss.), il successivo intervento dell'imperatore Claudio (*lex Claudia*), che abolì la tutela legittima esercitata dall'*agnatus proximus* per le donne libere, mantenendola soltanto per i padroni nei confronti delle liberte che non avessero partorito quattro figli; inoltre, l'autrice ricorda l'abolizione della *coemptio* fiduciaria *testamenti faciendi causa*, a seguito di un intervento di epoca adrianea. Per quanto concerne la storia dell'istituto nei secoli successivi, le ultime leggi in materia di tutela delle donne furono verosimilmente emanate da Diocleziano, al quale sono attribuiti due editti di cui ci offrono notizia i *Fragmenta Vaticana* (326-327), nei quali si afferma la possibilità per la donna adulta di nominare un procuratore senza l'*auctoritas* del tutore (*'mulierem quoque et sine tutoris auctoritate procuratorem facere posse'*).

⁴³) Sul mutamento della condizione femminile, in ambito privato e pubblico, tra la fine della repubblica e l'inizio dell'impero, si vedano i saggi contenuti nel volume: «Matronae in domo et in re publica agentes: spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano fra tarda repubblica e primo impero. Atti del Convegno di Venezia (16-17 ottobre 2014)» – cur. F. Cenerini, F. Rohr Vio –, Trieste, 2016; sul tema si ricordano, inoltre, i seguenti contributi: GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale*, cit., p. 342 ss., F. MERCOGLIANO, *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in «TSDP.», IV, 2011, p. 1 ss., F. CENERINI, *La donna romana: modelli e realtà*, Bologna, 2002, *passim*, L. PEPPE, *Civis romana*, cit., *passim*, e *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984, *passim*, nonché R. SCUDERI, *Mutamenti della condizione femminile a Roma nell'ultima età repubblicana*, in «Civiltà classica e cristiana», III, 1982, p. 41 ss.

⁴⁴) RUGGERI, *Il prestigio di una vedova*, cit., p. 143, rileva che «il rinnovamento giuridico coincise con un generale incremento dell'impegno delle donne nel settore lavorativo e imprenditoriale». Sul rapporto tra donne e lavoro l'autrice richiama i contributi contenuti nel volume «Donna e lavoro nella documentazione epigrafica. Atti del 1. Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica (Bologna, 21 novembre 2002)» – cur. A. Buonopane, F. Cenerini –, Faenza, 2003. Sulle «attività imprenditoriali o manageriali delle donne» si veda anche PETRUCCI, *Note sui 'marchi di produzione'*, cit., p. 35.

Quest'ultima considerazione consente di comprendere il motivo per cui, rispetto ai due elementi evidenziati – il primo di ordine testuale e statistico, che ci mostra termini declinati pressoché esclusivamente al maschile, e il secondo di ordine giuridico, legato all'istituto della tutela muliebre – fanno da contraltare talune fonti giuridiche che contengono riferimenti, più o meno diretti, al coinvolgimento di soggetti di sesso femminile rispetto ad attività di tipo imprenditoriale, terrestre e marittimo. Accanto a queste, la presenza di documentazioni epigrafiche e, inoltre, iconografiche, ha portato la dottrina ad ipotizzare che l'apporto lavorativo delle donne non fosse trascurabile e che il ruolo dalle stesse ricoperto nell'economia romana non possa ritenersi necessariamente marginale⁴⁵. Al contempo è stato, però, rilevato come tale asserito contributo

⁴⁵) Un'analisi del lavoro femminile e del ruolo delle donne rispetto alla rete economica romana, alla luce delle testimonianze epigrafiche relative ad attività produttive e commerciali, è svolta da LOVÉN, *Women, Trade, and Production*, cit., p. 200 ss., alla quale rinviamo per una ricostruzione dello stato della dottrina in materia, a partire dai lavori «ground-breaking» di Susan Treggiari sulle occupazioni lavorative femminili cfr. S. TREGGIARI, *Jobs in the Household of Livia*, in «PBSR. Papers of the British School at Rome», XLIII, 1975, p. 48 ss., *Jobs for Women*, in «AJAH. American Journal of Ancient History», I, 2, 1976, p. 76 ss., *Lower Class Women in the Roman Economy*, in «Florilegium», I, 1979, p. 65 ss., e *Questions on Women Domestics in the Roman West*, in «Schiavitù, manomissione e classi dipendenti nel mondo antico: Atti del Colloquio internazionale di Bresanone, (25-27 novembre 1976)» – cur. M. Capozza –, Roma, 1979, p. 185 ss. All'attività lavorativa, commerciale e imprenditoriale femminile nell'antica Roma sono dedicati anche i seguenti lavori: P. BERDOWSKI, *Some remarks on the economic activity of women in the Roman Empire: A research problem*, in «Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki» – cur. P. Berdowski, B. Błahaczek –, Rzeszów, 2007, p. 283 ss., E. JAKAB, *Financial Transactions by Women in Puteoli*, in «New Frontiers. Law and Society in the Roman World» – cur. P.J. du Plessis –, Edinburgh, 2013, p. 123 ss., ed inoltre GARDNER, *Women in Roman law and society*, cit., in particolare il cap. XI (*Women at work*, p. 233 ss.). Sempre sul lavoro e sulle attività economiche femminili, non solo nel contesto di Roma, ma anche in quello della Grecia e dell'Egitto, si veda ROWLANDSON, *Women and Society in Greek and Roman Egypt*, cit., p. 245 ss. (in particolare la II sezione del cap. V: *Women in the non-agricultural economy*), dove l'autrice, dopo aver ricostruito nella precedente sezione (p. 218 ss.) «the developments in women's capacity to possess agricultural land, and to participate in agricultural work or management», si sofferma sulle altre attività economiche in cui le fonti testimoniano il coinvolgimento di donne, tra cui «property ownership, the use of money, and types of employment, particularly in weaving and prostitution». Si veda anche F. REDUZZI MEROLA, *Le donne nei documenti della prassi campana*, in «Index», XI, 2012, p. 380 ss. Sull'attività negoziale svolta autonomamente dalle donne, cfr. V. HALBWACHS, *Ipsae sibi negotia tractant*, cit., p. 349 ss., e *Women as Legal Actors*, cit., p. 443 ss. Con riferimento all'iconografia, occorre menzionare lo studio di N. KAMPEN, *Image and Status: Roman Working Women in Ostia*, Berlin, 1981, dove l'autrice prende in esame le rappresentazioni iconografiche delle donne lavoratrici nell'ambito dell'antica città portuale di Ostia. Per quanto concerne, poi, le fonti epigrafiche, si veda il recente lavoro di E.A. HEMELRIJK, *Women and society in the Roman world: A sourcebook of inscriptions from the Roman West*, Cambridge, 2021, in particolare p. 124 ss., do-

femminile sia in certo modo rimasto celato, tenuto conto che le donne spesso lavoravano all'interno delle aziende familiari, che esternamente e pubblicamente erano associate agli uomini (padri o mariti che fossero), cosicché le prove del lavoro femminile risultano più difficili da identificare ⁴⁶.

Le informazioni ricavabili dalle rappresentazioni e dalle iscrizioni relative alle donne lavoratrici possono, peraltro, essere inquadrate all'interno di un'affermazione contenuta nel Digesto giustiniano, che funge in certo modo da «cornice» rispetto alle considerazioni che riguardano l'attività professionale ed imprenditoriale femminile. Il nostro riferimento prioritario è, in

ve l'autrice esamina una serie di iscrizioni relative alle occupazioni femminili, tra cui alcune tipicamente svolte dalle donne (come parrucchiere, balie, ostetriche, prostitute), altre normalmente svolte dagli uomini (come attività mediche o commerciali). Si veda inoltre il già citato lavoro di AUBERT, *Business Managers in Ancient Rome*, cit., p. 224 ss., dove viene riportata un'iscrizione che attesta le firme apposte da due donne (peraltro schiave e probabilmente minorenni: «two female slaves... about 12 year old»), che sembrano rivestire una posizione manageriale: secondo l'autore, «this inscription does not prove that all women *officinatores* were *institores*, but warn us against the common assumption that women could not be involved in industrial activities in roman Italy» (p. 226); cfr. anche ivi, p. 193 nt. 277; p. 244; p. 253 nt. 172. Sempre a livello epigrafico, un'interessante testimonianza relativa al caso di una donna esercitante la professione di *navicularis* è contenuta in P. ORSI, *Notizie degli scavi di antichità*, Roma, 1907, fasc. 12, p. 767. Si veda anche l'iscrizione riportata da M.P. JOUGUET, *Dédicace Grecque de Médamoud*, in «BIFAO. Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale», XXXI, 1931, p. 3. Infine, per ulteriori iscrizioni ed epitaffi relativi a donne, merita ricordare il contributo di F. LAMBERTI, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale*, cit., p. 75 ss., dove l'autrice esamina una serie di testimonianze letterarie, epigrafiche e giuridiche, dalle quali è possibile ricavare informazioni sul modello ideale di donna romana. Infine, un peculiare esempio di donna imprenditrice, a cui si è interessata la dottrina, è quello della Vestale Massima Flavia Publicia: cfr. R. ORTU, *La Vestale Massima Flavia Publicia: un'imprenditrice nell'antica Roma?*, in «Archivio storico e giuridico sardo di Sassari», XXIII, 2018, p. 169 ss., *Condizione giuridica e ruolo sociale delle Vestali in età imperiale: la Vestale Massima Flavia Publicia. I. Le immunità*, Cagliari, 2018, *passim*, *Dominae narium: il caso della Vestale Massima Flavia Publicia*, in «Liber amicorum per S. Tafaro: l'uomo, la persona e il diritto», I – cur. A.F. Uricchio, M. Casola –, Bari, 2019, p. 527 ss., e da ultimo *Le immunità delle Vestali nella documentazione epigrafica di età imperiale: le tabellae immunitatis di Flavia Publicia*, in «Jus-Online», III, 2020, p. 137 ss. Al medesimo tema sono dedicati anche i contributi di P. GIANFROTTA, *Sulla tabella immunitatis della Vestale Massima Flavia Publicia a Porto Torres*, in «Archeologia Classica», LXIX, 2018, p. 793 ss., e di P. RUGGERI, *La Vestale Massima Flavia Publicia: una protagonista della millenaria Saecularis Aetas*, in «Sacrum Nexum. Alianzas entre el poder político y la religión en el mundo romano (11-12 dicembre 2014)» – cur. J. Cabrero Piquero, L. Montecchio –, Madrid, 2015, p. 165 ss.

⁴⁶) LOVÉN, *Women, Trade, and Production*, cit., p. 212, rileva che «many inscriptions with job titles concern a couple or a whole group of people, often both men and women» e che «in such cases, the name of the job is normally in the masculine plural and often thought to refer to an occupation pursued by the men in the group». Secondo l'autrice, dunque, «readings of such inscriptions with the grammatical exclusion of women is an example of how women and female work are marginalized and more difficult to identify».

particolare, rappresentato da un brano contenuto nel titolo primo del libro quattordicesimo del Digesto, relativo all'*actio exercitoria*, nel quale l'autore (Ulpiano) afferma l'assoluta irrilevanza del sesso di colui che ricopre la posizione di *exercitor*. E, come subito dopo vedremo, nel medesimo libro, ma nel titolo terzo, dedicato all'*actio institoria*, è inserito un ulteriore passo che riporta un'affermazione – almeno in apparenza – del tutto analoga rispetto all'*institor*. Proprio in ragione della loro struttura perfettamente simmetrica, i due testi – peraltro entrambi tratti dall'opera ulpiana di commento all'editto – si prestano ad una lettura necessariamente combinata.

Volendo iniziare l'analisi dal primo dei due brani in questione (contenuto, come anticipato, nel primo titolo del libro 14, dedicato all'*actio exercitoria*), ai presenti fini rileva il § 16 del primo frammento, dal quale emerge una sorta di disinteresse dell'ordinamento rispetto alla qualifica soggettiva dell'*exercitor*, sia sotto il profilo della sottoposizione o meno a potestà (su cui ci siamo già soffermati), sia sotto quello del genere. Ulpiano afferma, infatti, che poco importa (*'parvi refert'*) se l'armatore (*'qui exercet'*) sia uomo o donna (*'masculus an mulier'*), padre di famiglia o figlio in potestà (*'pater familias an filius familias'*) oppure servo (*'vel servus'*)⁴⁷:

D. 14.1.1.16 (Ulp. 28 *ad ed.*): Parvi autem refert, qui exercet masculus sit an mulier, pater familias an filius familias vel servus ...

Questa testimonianza, quindi, ammette che anche le donne possano essere armatrici (*'exercitor navis'*), cioè che possano rivestire un ruolo apicale nella gestione dell'impresa marittima; al contrario, il brano non contiene alcun esplicito riferimento alla possibilità che una donna sia destinataria di una *praepositio*, quale atto necessario ai fini dell'affidamento del comando della nave (di cui è investito, come abbiamo visto, il *magister navis*).

Come accennato, questo passo si presta, dal punto di vista strutturale e contenutistico, ad essere letto congiuntamente ad un altro, anch'esso ulpiano, ma questa volta inserito nel titolo terzo del libro 14, dedicato all'*actio institoria*, ossia l'azione analoga all'*exercitoria* ma relativa all'esercizio di commercio terrestre. Si tratta del primo paragrafo del frammento 7, il quale, anche ad una prima lettura, palesa una costruzione esattamente speculare a quella del brano appena analizzato: emerge, infatti, un analogo disinteresse rispetto alla qualifica soggettiva dell'*institor*, essendo indifferente non solo che si tratti di

⁴⁷ Su D. 14.1.1.16 e sul successivo D. 14.3.7.1 si vedano anche COPPOLA BISAZZA, *Aspetti della sostituzione negoziale*, cit., p. 11, PETRUCCI, *Note sui marchi di produzione*, cit., p. 31 ss., e HALBWACHS, *Women as Legal Actors*, cit., p. 450 ss.

persona *sui iuris* o *alieni iuris*, ma anche che sia maschio oppure femmina. È interessante notare che Ulpiano esprime tale considerazione utilizzando con riferimento all'*institor* esattamente le medesime parole usate per l'*exercitor*, affermando che poco importa (*parvi autem refert*) chi sia l'istitutore (*quis sit institor*), se uomo o donna (*masculus an femina*), se libero o schiavo (*liber an servus*), proprio o altrui (*proprius vel alienus*)⁴⁸:

D. 14.3.7.1 (Ulp. 28 *ad ed.*): Parvi autem refert, quis sit institor, masculus an femina, liber an servus proprius vel alienus ...

Con riferimento, dunque, all'attività imprenditoriale terrestre Ulpiano addi-viene ad una conclusione analoga a quella a cui è pervenuto in ordine all'im-presa di tipo marittimo: entrambi i contesti possono vedere la partecipazione non solo di persone in potestà (*fili familias* e schiavi), ma anche di soggetti di sesso femminile.

Pertanto, potrebbe rilevarsi che, come in dottrina è stato osservato, già l'utilizzo del pronome indefinito '*quis*' (analogamente al '*qui*' presente nel precedente D. 14.1.1.16) denota l'intenzione del giurista di comprendere entrambi i generi: infatti, sono diversi i brani contenuti nel Digesto nei quali Ulpiano sottolinea che un vocabolo, per quanto declinato al maschile, deve intendersi riferito sia a uomini sia a donne⁴⁹.

⁴⁸) D. 14.3.7.1 è citato anche da AUBERT, *Business Managers in Ancient Rome*, cit., p. 56 nt. 62, nel rilevare che «A business manager could be either slave or free, *sui iuris* or *alieni iuris*, male or female, adult or minor, or even a ward» (p. 56). Sul punto si veda anche A. BURDESE, '*Actio ad exemplum institoriae*' e categorie sociali, in «BIDR.», LXXIV, 1971, p. 61 ss., in particolare il § 2 (p. 63 ss.), dove contesta la tesi, sostenuta da Angelini, secondo cui «sarebbe spettata l'*actio institoria* sin quando l'*institor* fosse rimasto *servus* e viceversa l'*actio ad exemplum institoriae* da quando egli fosse divenuto libero»; contra: P. ANGELINI, Osservazioni in tema di creazione dell'*actio ad exemplum institoriae*', cit., in particolare il § 4, p. 237 ss., dove esamina D. 3.5.30.pr. (Pap. 2 *resp.*), in cui, per il caso di un mandato di credito affidato a un liberto o a un amico (*liberto vel amico mandavit pecuniam accipere mutuum*), Papiniano ritiene esperibile l'*actio ad exemplum institoriae* (*dabitur ... ad exemplum institoriae actionis*), e p. 247, dove, con riferimento a tale brano, ipotizza che «la concessione dell'*a. ad exemplum institoriae* potrebbe star ad indicare l'impossibilità, per il giurista classico, di sussumere il liberto *praepositus* nella categoria degli *institores* e di concedere quindi l'*a. institoria* contro il *dominus* preponente». Sulla asserita non autenticità delle parole '*vel amico*' contenute in D. 3.5.30.pr., rispetto alle quali la dottrina ha avanzato il sospetto di interpolazione, si veda ivi, p. 240.

⁴⁹) Il brano in cui Ulpiano afferma che l'espressione '*si quis*' è da intendersi riferita anche al genere femminile è: D. 3.5.3.1 (Ulp. 10 *ad ed.*): '*Haec verba 'Si quis' sic sunt accipienda 'sive quae': nam et mulieres negotiorum gestorum agere posse et conveniri non dubitatur*'. Sempre Ulpiano giunge alle stesse conclusioni nei seguenti ulteriori passi: D. 13.5.1.1 (Ulp. 27 *ad ed.*): '*Ait praetor: 'Qui pecuniam debitam constituit'. 'Qui' sic accipiendum est 'quaeve', nam et mulieres de constituta tenentur, si non intercesserint*', D. 15.1.1.3 (Ulp. 29 *ad ed.*): '*De eo loquitur, non de ea:*

Occorre però osservare che, se la forma con la quale Ulpiano presenta le due soluzioni è la medesima (*'parvi refert ... quis sit ... an ... an ...'*) e se identici sono i soggetti presi in considerazione nelle due ipotesi (maschi o femmine, persone *sui iuris*, *alieni iuris* o schiavi), diverso è il dato contenutistico relativo al tipo di attività al cui esercizio sono ammessi. In particolare, nell'ultimo brano analizzato la questione è se questi possano o meno essere preposti ad un'impresa terrestre in qualità di *institores*, dovendosi concludere secondo Ulpiano per la tesi affermativa, ammettendo che questi possano essere destinatari della *praepositio*. Nel precedente frammento, invece, viene prospettata la possibilità che i medesimi soggetti rivestano la qualifica di armatore (*exercitor*), che, in base a quanto abbiamo visto in apertura, è il titolare dei proventi dell'impresa marittima, il quale eventualmente può decidere di affidare ad altre persone il comando e l'amministrazione della nave, attribuendo loro la posizione di *magister navis*.

In sostanza, la differenza tra le soluzioni prospettate nei due passi ruota attorno al profilo della *praepositio*: rispetto ad essa, mentre in D. 14.3.7.1 le persone citate sono considerate come soggetti passivi, ossia come possibili destinatari dell'affidamento dell'attività (imprenditoriale terrestre) da parte del suo titolare, in D. 14.1.1.16 sono invece valutate come soggetti attivi, spettando eventualmente all'*exercitor* la scelta di assegnare il comando della nave a qualcun altro (*magister navis*).

In base a quanto ci riferisce Ulpiano, dunque, parrebbe doversi concludere che nel caso dell'attività di impresa terrestre le persone *alieni iuris* e le donne sono possibili destinatari della preposizione, mentre nel caso dell'impresa marittima i medesimi sono potenziali autori della stessa. Come accennato, infatti, rispetto a quest'ultimo tipo di attività il brano ulpiano non prende in considerazione l'ipotesi che donne e soggetti in potestà vengano

sed tamen et ob eam quae est feminini sexus dabitur ex hoc edicto actio'), D. 50.16.1 (Ulp. 1 *ad ed.*: *'Verbum hoc 'si quis' tam masculos quam feminas complectitur*'), D. 50.16.40.1 (Ulp. 56 *ad ed.*: *'Servi' appellatio etiam ad ancillam refertur*'), D. 50.16.172 (Ulp. 38 *ad Sab.*: *'Liberti' appellatione etiam libertam contineri placuit*'), e D. 50.16.195.pr. (Ulp. 46 *ad ed.*: *'Pronuntiatio sermonis in sexu masculino ad utrumque sexum plerumque porrigitur*'). Dello stesso avviso sembrano essere anche altri giuristi, tra cui Paolo in D. 50.16.163.1 (Paul. 2 *ad Sab.*: *'Pueri' appellatione etiam puella significatur: nam et feminas puerperas appellant recentes ex partu et Graece paidion communiter appellatur*') e Gaio in D. 50.16.152 (Gai. 10 *ad leg. Iul. et Pap.*: *'Hominis' appellatione tam feminam quam masculum contineri non dubitatur*'). I passi in questione sono ricordati anche da A. ARJAVA, *Women and Law in Late Antiquity*, Oxford, 1996, p. 230, dove afferma: «When women appeared outside the family and were covered by the same rules as men, they did not need to be separately mentioned. Thus, as the jurists pointed out, a statute which started *'si quis...'* had to be read: *'If a man or a woman...'*».

investiti del comando della nave⁵⁰. Questo rilievo sembrerebbe confermato anche dal passo nel quale Ulpiano si occupa della condizione giuridica del comandante (D. 14.1.1.4). Pur essendo il testo costruito in maniera simile a quelli relativi all'*exercitor* e all'*institor*, non del tutto sovrapponibile è il contenuto: infatti, mentre il giurista fa riferimento all'età del *magister* e alla sua eventuale condizione servile, ritenendole entrambe irrilevanti, non considera affatto il profilo legato al genere. È singolare, dunque, che la donna non sia menzionata come *magister navis*, tenuto conto che, come risulta dal disinteresse per il dato anagrafico, non pare fosse necessaria la capacità di agire:

D. 14.1.1.4 (Ulp. 28 *ad ed.*): Cuius autem condicionis sit magister iste, nihil interest, utrum liber an servus, et utrum exercitorius an alienus: sed nec cuius aetatis sit, intererit, sibi imputaturo qui praeposuit.

Nella medesima direzione sembra porsi anche una costituzione degli imperatori Diocleziano e Massimiano riportata dai compilatori giustinianeî all'interno del *Codex*⁵¹, la quale contempla un'ipotesi di *praepositio* di un *magister navis* effettuata da una donna:

C.I. 4.25.4, Impp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Antigonae. (a. 293): Et si a muliere magister navis praepositus fuerit, ex contractibus eius ea exercitoria actione ad similitudinem institoriae tenetur. D. XVI K. Nov. Sirmi AA. Conss.

In base a quanto è stabilito in questa costituzione⁵², se fu preposto un *magister*

⁵⁰) Occorre, peraltro, rilevare che, secondo parte della dottrina, tale silenzio andrebbe interpretato non tanto «come una preclusione giuridica», di cui non vi sarebbe evidenza, ma piuttosto «come una esclusione sul piano economico-sociale» (PETRUCCI, *Note sui 'marchi di produzione'*, cit., p. 35), legata alle difficoltà pratiche di svolgere la funzione di comando e di «conduzione della nave ai fini della navigazione» (ORTU, *La Vestale Massima Flavia Publicia*, cit., p. 175). Sul punto si veda, però, l'opinione di AUBERT, *Business Managers in Ancient Rome*, cit., p. 224, dove nel riferirsi al passo (nt. 68) rileva che «women are well attested as potters, and Roman law explicitly allowed them to play the role of business managers», reputando quindi una «biased idea» quella per cui «women were not to be entrusted with managerial responsibilities or physical labor».

⁵¹) Tecnicamente si tratta di un rescritto, cioè una costituzione di tipo particolare con cui l'imperatore rispondeva ad un'istanza proveniente da un privato. Peraltro, è importante rilevare che si tratta di una costituzione della fine del III secolo, un'epoca in cui anche l'istituto della tutela, pur non ancora formalmente abolito, aveva ormai perso gran parte del proprio peso, dal momento che la prassi imperiale spesso considerava validi gli atti compiuti dalla donna senza il tutore. Non a caso, tra le ultime leggi in materia di tutela muliebre si ricordano due editti di Diocleziano, del 293 e 294 d.C., conservati nei *Fragmenta vaticana* 326 e 327, in cui si ribadiva che la donna adulta poteva nominare un *procurator sine tutoris auctoritate*.

⁵²) Su C.I. 4.25.4 si rinvia alle considerazioni svolte da CASOLA, *Armatrici e marinaie*

navis da parte della donna (*‘Et si a muliere magister navis praepositus fuerit’*), quella è tenuta, cioè risponde delle obbligazioni contratte (*‘in ex contractibus eius ea ... tenetur’*) in base all'*actio exercitoria* similmente all'*actio institoria* (*‘exercitoria actione ad similitudinem institoriae’*). Anche questo provvedimento imperiale effettua, dunque, un parallelo tra azione *exercitoria* ed *institoria*, mettendo sullo stesso piano i due rimedi processuali, come identici nella loro forma, ma differenziati quanto al tipo di attività oggetto della *praepositio*, offrendoci conferma del possibile coinvolgimento di soggetti femminili nell'impresa via mare. Anche qui, però, la donna viene presa in considerazione come possibile autrice della *praepositio*, non emergendo neanche in questo caso alcun riferimento all'eventualità che nell'ambito dell'attività marittima sia destinataria della stessa.

In relazione a quest'ultima considerazione, potrebbe obiettarsi che, trattandosi di un rescritto, la circostanza che si riferisca ad una donna preponente non consente di per sé di escludere il caso inverso, cioè l'eventualità di una donna preposta all'esercizio di attività di impresa marittima, soprattutto tenuto conto che tale possibilità, come subito vedremo, era espressamente ammessa per l'impresa terrestre.

D'altro canto, potrebbe osservarsi che la lettura combinata dei due brani ulpiane contenuti nel Digesto sembra orientare proprio nel senso dell'esclusione di tale ipotesi. Infatti, mentre rispetto all'attività marittima il giurista riporta soltanto un caso (quello in cui *alieni iuris* e donne siano autori della *praepositio*), per l'impresa terrestre contempla espressamente entrambe le possibilità: quella in cui donne e sottoposti a potestà siano preposti e quella in cui siano, invece, preponenti.

In particolare, nella seconda parte del brano relativo all'azione institoria Ulpiano aggiunge un dato ulteriore: non solo non rileva chi sia il soggetto preposto (*institor*); ma neppure rileva chi sia il soggetto preponente. Il giurista prosegue affermando *‘item quisquis praeposuit’*⁵³, ossia che parimenti poco importa (sottinteso) chi sia colui che ha preposto, potendosi ragionevolmente ritenere implicite le diverse qualifiche soggettive richiamate in precedenza

nel diritto romano, cit., p. 15, ORTU, *La Vestale Massima Flavia Publicia*, cit., p. 174 s., M. DE FILIPPI, *Le donne nella legislazione diocleziana*, in «Annali del dipartimento jonico», I, 2013, p. 189 (= «Liber amicorum per S. Tafaro», cit., p. 191 ss.), e HALBWACHS, *Ipsae sibi negotia tractant*, cit., p. 356 ss. L'autrice prende in considerazione anche ulteriori costituzioni imperiali (C.I. 4.33.3-4, p. 359 ss.), che riportano ipotesi di donne che trattavano personalmente attività *lato sensu* commerciali, anche economicamente rilevanti. Infine, sull'espressione *‘ad similitudinem’* contenuta in C.I. 4.25.4 si sofferma COPPOLA BISAZZA, *Dallo ‘ius sum domini’ alla ‘contemplatio domini’*, cit., p. 335.

⁵³) Per consentire una lettura congiunta delle due parti citate, è utile riportare nuovamente il passo: D. 14.3.7.1 (Ulp. 28 *ad ed.*: *‘Parvi autem refert, quis sit institor, masculus an femina, liber an servus proprius vel alienus. Item quis sit qui praeposuit ...’*).

(cioè uomo o donna, libero o servo, proprio o altrui):

D. 14.3.7.1 (Ulp. 28 *ad ed.*): ... Item quisquis praeposuit: nam et si mulier praeposuit, competet institoria exemplo exercitoriae actionis et si mulier sit praeposita, tenebitur etiam ipsa ...

Dunque, diversamente da quanto appena visto rispetto all'attività commerciale marittima, nel caso dell'impresa terrestre le fonti riportano entrambi i casi: quello in cui la donna è preposta e quello in cui la donna, viceversa, è preponente, ammettendo quindi che essa possa essere tanto soggetto passivo quanto soggetto attivo della *praepositio*. Ulpiano distingue, infatti, le due diverse ipotesi, affermando che se la donna è il soggetto che ha preposto, contro di lei spetterà l'azione *institoria* sull'esempio di quella *exercitoria* ('*nam et si mulier praeposuit competet institoria exemplo exercitoriae actionis*'); al contrario, se la donna è il soggetto che è stato preposto, sarà tenuta a sua volta a rispondere ('*et si mulier sit praeposita, tenebitur etiam ipsa*').

5. La configurabilità in tali ipotesi di una responsabilità in capo alla donna, espressamente ammessa da Ulpiano nel brano appena analizzato, ci permette di sottolineare un ulteriore profilo. Se nei due casi esaminati la donna (che ha preposto o che è stata preposta) risponde delle obbligazioni contratte, significa che essa è soggetto *sui iuris*, non potendosi altrimenti configurare a suo carico alcuna forma di obbligazione. Questa conclusione, peraltro, trova (almeno indirettamente) conferma nelle parole finali di Ulpiano, laddove prospetta proprio l'eventualità inversa, in cui ad essere preposta sia una donna sotto l'altrui potestà, o perché *filia familias* o perché schiava. In proposito il giurista, in chiusura del brano sopra citato (D. 14.3.7.1), afferma che l'*actio institoria* spetta anche se all'attività è stata preposta una figlia in potestà o una schiava. Pur non essendo esplicitato, può considerarsi sottinteso che legittimato passivo a tale azione è il preponente, dal momento che destinatarie della stessa non potrebbero essere le preposte che, in quanto *alieni iuris*, non dispongono di capacità giuridica e non possono dunque essere considerate direttamente responsabili per le obbligazioni eventualmente contratte:

D. 14.3.7.1 (Ulp. 28 *ad ed.*): ... Sed et si filia familias sit vel ancilla praeposita, competit institoria actio.

Da quest'ultima affermazione è quindi possibile ricavare due dati, uno innovativo e uno corroborativo rispetto a quanto finora rappresentato. L'elemento di novità è costituito dalla possibilità che ad essere preposti ad un'impresa terrestre siano anche soggetti *alieni iuris* di sesso femminile. Finora il giurista

aveva preso in considerazione separatamente le due diverse ipotesi, facendo riferimento a persone *in aliena potestate* (sempre declinate al maschile, sebbene verosimilmente riferibili, in base a quanto già osservato e secondo quanto a breve vedremo, ad entrambi i generi) e poi a *feminae*. In quest'ultima parte del brano, invece, vengono espressamente combinati i due elementi, l'essere donna e l'essere sottoposta a potestà, ammettendosi che ad essere preposta sia una *filia familias* o un'*ancilla*⁵⁴. Ancora una volta, però, questa eventualità è prevista in relazione all'*actio institoria*, non essendo contenuta un'analogia affermazione in merito alla *exercitoria*⁵⁵.

D'altro canto, occorre considerare che la combinazione tra le due condizioni giuridiche, appartenenza al genere femminile e sottoposizione a potestà, non risulta estranea neppure al contesto dell'*actio exercitoria*: un esplicito riferimento è, infatti, rinvenibile all'interno del titolo primo del libro 14, dove viene precisato che l'espressione '*in potestate*', che compare nei frammenti precedenti in relazione alla qualifica di *exercitor*, deve intendersi estesa ad entrambi i sessi ('*utriusque sexus*'), come comprensiva di figli e figlie, schiavi e schiave ('*vel filios vel filias vel servos vel servas*')

D. 14.1.1.21 (Ulp. 28 *ad ed.*): In potestate autem accipiemus utriusque sexus vel filios vel filias vel servos vel servas.

⁵⁴) Sul punto si veda quanto osservato da CASOLA, *Armatrici e marinaie nel diritto romano*, cit., p. 14, secondo la quale il crescente utilizzo di manodopera femminile sarebbe una conseguenza del «nuovo quadro economico e sociale (familiare)», che avrebbe indotto «un numero sempre più ampio di *patres familias* ad impiegare le persone in potestà, anche *filiae familias*, in attività commerciali o armatoriali». Sulla possibilità per le figlie femmine di svolgere attività negoziale e sull'affidamento alle stesse, analogamente a quanto avveniva per i sottoposti di sesso maschile, di un *peculium*, si veda il contributo di R. D'ALESSIO, *Margini di autonomia per le 'filiae familiarum'*, in «QLSD», IV, 2014, p. 117 ss., dove vengono analizzate «alcune fonti che mostrano qualche spazio di autonomia processuale e negoziale anche per le figlie e per le *mulieres in manu*» (p. 119). Sul tema cfr. anche quanto osservato da PETRUCCI, *Note sui 'marchi di produzione'*, cit., p. 35, in merito a D. 15.1.1.3, che ad avviso dell'autore offre importanti elementi di riflessione in merito al «lavoro femminile nelle attività commerciali e produttive», configurando un'estensione alle *filiae familias* e alle *ancillae* delle diverse tipologie di *negotiationes* configurabili in relazione al *peculium*.

⁵⁵) Sulla base del dato emerso da D. 14.1.1.16 – ossia la mancanza di un esplicito riferimento all'eventualità che rispetto ad attività di impresa marittima la donna sia destinataria (cioè sia soggetto passivo) della *praepositio* – l'assenza di una analoga indicazione rispetto a femmine *alieni iuris* non dovrebbe meravigliare, ma piuttosto apparire una conseguenza logica: se non è contemplato l'affidamento della gestione della nave ad una donna *sui iuris*, a fortiori non sarà previsto nei riguardi di una *alieni iuris*. Come sempre, però, la solidità della conclusione si fonda sulla fondatezza della premessa, la quale, come abbiamo visto, deve essere temperata con i dati emergenti dalle testimonianze, di varia natura, che attestano la presenza femminile in molteplici contesti lavorativi (cfr. *supra*, nt. 52).

Ulpiano quindi non soltanto afferma, come emerso dai precedenti brani, che nell'attività commerciale marittima possono essere coinvolti anche soggetti *alieni iuris* e donne, ma aggiunge che la sottoposizione a potestà può riguardare indifferentemente i due sessi. In sostanza, il giurista si premura di precisare quanto in verità poteva essere già desunto implicitamente, ossia che il riferimento alla sottoposizione all'altrui potestà è idoneo ad individuare tanto soggetti di sesso maschile quanto di sesso femminile, ammettendo così un coinvolgimento di figli e figlie ⁵⁶.

Peraltro, rispetto all'*actio institoria* la possibilità che un *pater* decidesse di affidare l'attività commerciale non solo ad un *filius*, ma anche ad una *filia familias*, trova conferma in un successivo passo del titolo terzo del libro 14. Questa ulteriore testimonianza appartiene alla voce di un giurista del secolo precedente a quello di Ulpiano, Gaio, il quale nel suo commento all'editto provinciale riferisce che i più (*plerique*) prepongono (*praeponunt*) alle aziende commerciali (*tabernis*) anche fanciulli e fanciulle (*pueros puellasque*) ⁵⁷:

D. 14.3.8 (Gai. 9 *ad ed. prov.*): Nam et plerique pueros puellasque tabernis praeponunt.

Anche da questo brano è possibile trarre due informazioni, relative l'una al genere, l'altra al profilo anagrafico dei soggetti interessati.

In primo luogo, l'espresso richiamo alla *praepositio* di *pueri* e *puellae*, attraverso l'utilizzo di un termine maschile e di un corrispondente vocabolo femminile, comprova l'irrilevanza del genere ai fini dell'intermediazione commerciale. Peraltro, l'utilizzo di un doppio termine, declinato al maschile e al femminile, è indice di una volontà del giurista di esplicitare il riferimento ai due sessi. La parola '*puer*' sarebbe stata, infatti, in sé sufficiente per ricomprendere entrambi i generi, trattandosi di un «termine epiceno» riferibile indistintamente tanto ai maschi quanto alle femmine ⁵⁸.

⁵⁶ Sul passo si vedano le osservazioni di GRILLONE, *La 'parità di genere'*, cit., p. 91.

⁵⁷ L'affermazione gaiana è citata anche da AUBERT, *Business Managers in Ancient Rome*, cit., p. 56 nt. 63, rispetto alla quale afferma che «Gaius reports that it was quite common to employ boys and girls as business managers» (p. 56); inoltre, cfr. p. 225 nt. 73, dove l'autore, proprio considerando che «the jurist Gaius reports that it was frequent to appoint youngsters as store managers», ritiene che «there is no reason why it should be different with other types of managerial units, such as workshops» (p. 225 s.).

⁵⁸ La qualificazione del termine '*puer*' come «epiceno» è di F. ZUCCOTTI, *Altre congetture sulla struttura arcaica della sacertà (Vivagni XIX)*, in «RDR», XIX, 2019, p. 16 nt. 44 (estr.): «*puer*' risulta *ab antiquo* termine epiceno per indicare sia il maschio che la femmina ... mentre in seguito esso si sarebbe sdoppiato in '*puera*' e in un '*puerus*'. Similmente, ARJAVA, *Women and Law in Late Antiquity*, cit., p. 230, osserva che «words like *homo*, *libertus*, *servus*, and *puer* meant females as well». A riguardo si veda il già citato brano di Paolo

In secondo luogo, l'utilizzo dei vocaboli 'pueri' e 'puellae', cioè fanciulli e fanciulle, individua soggetti di giovani età⁵⁹. Quest'ultima circostanza po-

(cfr. *supra*, nt. 56), ove il giurista chiarisce che il termine 'pueri' comprende anche le 'puellae': D. 50.16.163.1 (Paul. 2 *ad Sab.*: 'Pueri' appellatione etiam puella significatur: nam et feminas puerperas appellant recentes ex partu et Graece paidion communiter appellatur'). Sul termine 'puer' si veda anche E. TASSI SCANDONE, *La capacità giuridica del puer tra ius divinum e ius humanum. Il diritto romano arcaico*, in «Antiche infanzie. Percezioni e gestione sacrale del bambino nelle culture del Mediterraneo e del Vicino Oriente» – cur. A.M.G. Capomacchia, E. Zocca –, Brescia, 2020, p. 85, la quale riferisce che tale termine «nel lessico giuridico indica maschi e femmine, dalla nascita al compimento dei diciassette o diciotto anni»: cfr. anche EAD., *Leggi regie e sacertà del puer: un'ipotesi di lettura*, in «Henoch», XLI.1, 2019, p. 68. Per due recenti contributi dedicati, invece, specificamente alle *puellae*, considerate in particolare sotto il profilo della loro educazione, si segnalano A. VALENTINI, *Puellae doctae: l'educazione 'al femminile' nella domus Augusta*, in «Erga-Logoi», VII.2, 2019, p. 117 ss., e F. LAMBERTI, 'Doctae puellae': alcuni esempi di istruzione femminile nelle classi medio-alte di età imperiale, in «Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI Incontro tra storici e giuristi dell'antichità» – cur. P. Ferretti, M. Fiorentini –, Trieste, 2020, p. 37 ss.; sempre sull'educazione e sulla formazione culturale femminile la stessa autrice si sofferma, inoltre, nel già citato *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale*, p. 70 ss.

⁵⁹) TASSI SCANDONE, *Leggi regie e sacertà del puer*, cit., p. 68: «nel lessico giuridico, *puer* indica l'individuo di giovane età, dalla nascita fino al compimento dei diciotto anni e forse anche oltre». Analogamente, D'ALESSIO, *Margini di autonomia per le 'filiae familiarum'*, cit., p. 122, rileva che nel termine 'puellae' è «implicito il riferimento alla giovane età». Sulla *pueritia* come stadio della vita è utile ricordare l'opinione di Varrone, riportata da Censorino (Cens., *Die nat.* 14.2: 'Varro quinque gradus aetatis aequabiliter putat esse divisos, unumquemque scilicet praeter extremum in annos XV. Itaque primo gradu usque annum XV pueros dictos, quod sint puri, id est impubes ...'). Varrone individua cinque *gradus aetatis*, ciascuno di durata quindicennale, il primo dei quali è rappresentato proprio dalla *pueritia*, così denominata in ragione della purezza che contraddistingue i fanciulli *impuberi*, cioè non ancora entrati nell'età della pubertà. L'opinione di Varrone è riferita, in maniera parzialmente differente, anche da Servio (*ad Aen.* 5.295): 'aetates omnes Varro sic dividit: infantiam, pueritiam, adulescentiam, iuventam, senectam'. A quest'ultima scansione si conforma la suddivisione di Isidoro (*etym.* 11.2.1: 'Gradus aetatis sex sunt: infantia, pueritia, adolescentia, iuventus, gravitas atque senectus'), il quale con riferimento alle prime due età precisa che l'una, denominata 'infantia', va dal momento in cui la persona viene alla luce fino al compimento dei sette anni (Isid., *etym.* 11.2.2: 'Prima aetas infantia est pueri nascentis ad lucem, quae porrigitur in septem annis'); l'altra, corrispondente alla 'pueritia', giunge fino ai quindici anni e prende il nome dalla purezza che connota coloro che si trovano in questa fascia di età, non ancora idonea a generare (Isid., *etym.* 11.2.3: 'Secunda aetas pueritia, id est pura et necdum ad generandum apta, tendens usque ad quantumdecimum annum'). Sul tema delle fasi della vita umana nella riflessione dei giuristi romani si soffermano i seguenti contributi: I. LEONARDIS, *Le età di Roma e la fine di un mondo. Vita e morte del popolo romano, secondo Varrone*, in «Età dell'uomo. Età del Mondo. Nascita, vita e morte fra microcosmo e macrocosmo» – cur. M. Manca, E. Berardi –, Alessandria, 2019, p. 99 ss., F. STOK, *Catone e le età della vita*, in «Rivista di cultura classica e medioevale», XXXIII.1, 1991, p. 29 ss., e M. CASOLA, *L'età del fidanzamento secondo Modestino*, in «Diritto@Storia», X, 2012, nt. 26. In argomento si vedano inoltre F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi volti: pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014, p. 54, e C. RENDA, *In brevi quasi tabella'. Immagini e strategie retoriche nella storiografia di*

trebbe indurci a supporre che si tratti di persone ancora sottoposte alla potestà del loro ascendente⁶⁰, confermandoci la possibilità del coinvolgimento nell'attività commerciale di soggetti *alieni iuris*. Tuttavia, tale conclusione non può considerarsi generalmente valida, dal momento che la condizione giuridica di *puer* non coincide con quella di *alieni iuris*: da un lato, non necessariamente la qualifica di *alieni iuris* è sinonimo di giovane età, dal momento che l'opposto stato di *sui iuris* risulta acquisito solo in conseguenza della morte del *pater familias*, esercente potestà, salvo il caso di una precedente volontaria *emancipatio*; dall'altro, il soggetto di giovane età potrebbe essere già *sui iuris*, laddove sia venuta a mancare la persona titolata ad esercitare su di lui la *potestas*, come nel caso di un *puer* rimasto orfano del proprio *pater*. Quest'ultima circostanza ci suggerisce di effettuare qualche breve considerazione su un'ulteriore ipotesi, relativa all'eventuale *praepositio* di un pupillo.

Infatti, la possibilità che l'impubere fosse preposto ad un'azienda commerciale è implicitamente confermata dalle seguenti parole di Ulpiano, relative all'ipotesi di un *pupillus institor*:

D. 14.3.7.2 (Ulp. 28 *ad ed.*): Pupillus autem institor obligat eum, qui eum praeposuit, institoria actione, quoniam sibi imputare debet, qui eum praeposuit.

D'altra parte, come abbiamo visto (D. 14.1.1.4), lo stesso giurista aveva affermato l'irrelevanza dell'età anche rispetto al ruolo di *magister navis* ('*nihil interest ... cuius aetatis sit*'), prevedendo quindi la possibilità che un minore potesse essere posto a comando della nave.

Se dunque le fonti ammettono che un pupillo sia destinatario dell'atto di preposizione, occorre considerare l'ipotesi inversa, ossia quella in cui ne sia l'autore.

6. All'interno dei titoli relativi alle azioni *exercitoria* ed *institoria* viene presa in considerazione, accanto alle fattispecie che coinvolgono persone *alieni iuris*, la diversa ipotesi riguardante il soggetto *sui iuris* che abbia, però, un'età tale da richiedere una particolare tutela. Con riferimento ai minori la questione si sposta su un piano diverso da quello finora affrontato, dal momento che concerne non la capacità giuridica – come nel caso dei soggetti *alieni iuris*, maschi o femmine che siano – ma la capacità di agire⁶¹ e la *tutela impuberum*⁶².

Floro, Napoli, 2020, p. 61 ss.

⁶⁰) Il caso dei minori sottoposti a tutela sarà oggetto di analisi nel successivo paragrafo.

⁶¹) Com'è noto, la capacità di agire in Roma era riconosciuta al raggiungimento dell'età pubere, presuntivamente individuata nei quattordici anni per gli uomini e nei dodici anni per le donne. Cfr. I. PIRO, *Spose bambine in Roma antica. Tra prassi sociale e riflessione*

Ai fini del presente studio occorre rilevare che, in base alle fonti in nostro possesso, anche il minore sottoposto a tutela poteva assumere l'iniziativa di preporre qualcun'altro allo svolgimento dell'impresa commerciale. Il caso più semplice da immaginare è quello dell'affidamento di una certa attività al proprio schiavo: il *pupillus*, infatti, pur non essendo giuridicamente capace, alla morte del *pater* diveniva soggetto *sui iuris* e dunque astrattamente titolare di diritti, compreso quello di proprietà sugli schiavi. Tuttavia, è evidente che, essendo la *praepositio* un atto giuridicamente rilevante, idoneo ad incidere sulla consistenza patrimoniale del minore e, inoltre, potenzialmente fonte di obbligazioni nei confronti dei terzi entrati in relazione con l'intermediario, la stessa avrebbe dovuto essere autorizzata dal tutore. Tale autorizzazione, genericamente intesa, avrebbe avuto poi un grado più o meno intenso di incisività, come anche per gli altri atti, in ragione dell'età del pupillo. In particola-

giurisprudenziale, in «Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine» – cur. A.C. Amato Mangiameli –, Torino, 2015, p. 33, sottolinea come «il noto criterio anagrafico che fissava il conseguimento dello stadio puberale presuntivamente raggiunto a 14 anni per l'uomo e a 12 anni per la donna», affermatosi nel contesto della *tutela impuberum*, fu poi trattato nella dimensione patrimoniale, assecondandosi «quale paradigma anche della validità dell'unione coniugale». Cfr. inoltre I. PIRO, *Spose bambine: risalenza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno in età romana: dalle origini all'epoca classica*, Milano, 2013, *passim*.

⁶²⁾ Sulla *tutela impuberum*, oltre alla voce di ZANNINI, 'Tutela', cit., p. 306 ss., si ricorda la monografia di G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino, 2015, *passim*, dove l'autrice esamina la trasformazione degli istituti tutelari in rapporto ai cambiamenti della società del Principato. Alla definizione di tutela è poi dedicato il saggio di F. BRIGUGLIO, *Servio Sulpicio e la definizione di tutela: 'vis ac potestas' o 'ius ac potestas'?*, in «Studi A. Metro», I, Milano, 2009, p. 163 ss. Com'è noto, l'assistenza del tutore assumeva un'incisività diversa a seconda dell'età del pupillo: per il pupillo *infans minor* (di età inferiore ai sette anni) il tutore si sostituiva nel compimento di tutti gli atti, salvo quelli modernamente qualificati come «personalissimi»; per il pupillo *infans maior* (di età compresa tra i sette e i quattordici anni) si limitava, invece, ad affiancare il minore nell'attività negoziale, integrando con la propria *auctoritas* la parziale carenza di capacità di agire. Sulle distinzioni interne alla fase della *pueritia* e sulla pubertà come momento di acquisizione della capacità di agire cfr. F. LAMBERTI, *Su alcune distinzioni riguardo all'età dell'impubere nelle fonti giuridiche romane*, in «Scritti di storia per M. Pani», Bari, 2011, p. 211 ss., G. COPPOLA BISAZZA, 'Annotatiunculae' (II) *Qualche puntualizzazione sull'infanti proximus' ed il 'pubertati proximus'*, in «RDR», XII, 2012, p. 1 ss. (estr.), G. GUIDA, *L'evoluzione dei criteri generali per l'attribuzione della piena capacità di agire*, in «IRLH. Italian Review of Legal History», V, 2019, p. 285 ss. Sul tema è necessario citare anche i contributi di A. BURDESE, *Sulla capacità intellettuale degli 'impuberes' in diritto romano*, in «AG.», CL, 1956, 9 ss., e S. SOLAZZI, *Saggi di critica romanistica (IV. L'età dell'infans)*, in «BIDR.», XLIX-L, 1947, p. 350 ss. (= *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1963, p. 633 ss.); inoltre, la voce di G. WESENER, 'Pubertas', in PAULY, WIS-SOWA, «Real-Encyclopädie», cit., *Suppl.* XIV, 1974, p. 571 ss. Infine, in prospettiva diacronica segnaliamo la seguente analisi dei rapporti tra *infantia*, parola e linguaggio in epoca medievale: S. NAGEL, S. VECCHIO, *Il bambino, la parola, il silenzio nella cultura medievale*, in «Quaderni storici», LVII.3, 1984, p. 719 ss.

re, per un soggetto *infantia maior* il tutore si sarebbe limitato ad esprimere la propria *auctoritas*, in sostanza prestando il proprio consenso in aggiunta a quello manifestato dal minore. Rispetto, invece, all'*infantia minor* la volontà del tutore, anziché essere aggiuntiva, sarebbe stata del tutto sostitutiva di quella del pupillo, configurandosi un caso di *negotiorum gestio* ⁶³.

In particolare, la necessaria presenza dell'*auctoritas* del tutore viene espletata dai giuristi anche con riferimento all'esercizio di attività imprenditoriale marittima. Nel titolo relativo all'*actio exercitoria*, infatti, è espressamente contemplata l'ipotesi di un pupillo *exercitor*, rispetto alla quale viene però subito affermata la necessaria presenza di un'autorizzazione tutoria. Il riferimento testuale è rappresentato ancora una volta dal brano di Ulpiano contenuto in D. 14.1.1.16, in precedenza analizzato limitatamente alla sottoposizione a potestà e al genere femminile. Qui il giurista, dopo aver affermato l'indifferenza in ordine alla qualifica soggettiva dell'*exercitor* come *sui iuris* o *alieni iuris*, nonché maschio o femmina, aggiunge che se l'*exercitor navis* è un pupillo (*pupillus autem si navem exerceat*) è richiesta l'*auctoritas* del tutore (*exigemus tutoris auctoritatem*):

D. 14.1.1.16 (Ulp. 28 *ad ed.*): Parvi autem refert, qui exercet masculus sit an mulier, pater familias an filius familias vel servus: pupillus autem si navem exerceat, exigemus tutoris auctoritatem.

Il necessario affiancamento del tutore rispetto all'attività giuridicamente rilevante del pupillo emerge anche nel contesto dell'impresa di tipo terrestre, che di nuovo possiamo prendere in esame in parallelo rispetto a quella marittima. Spostandoci nel titolo terzo del libro 14, relativo all'*actio institoria*, troviamo un brano dal quale emerge sia il possibile coinvolgimento di minori, sia la necessaria presenza dell'*auctoritas tutoris* per la produzione dell'effetto giuridico in capo al pupillo:

D. 14.3.9 (Ulp. 28 *ad ed.*): Verum si ipse pupillus praeposuerit, si quidem tutoris auctoritate, obligabitur, si minus, non.

⁶³ In merito alla sostituzione del tutore al pupillo si veda quanto rilevato da PETRUCCI, *Ulteriori osservazioni sulla protezione dei contraenti*, cit., p. 40 s., secondo il quale per gli *infantes* «il caso normale» era quello in cui il tutore si sostituiva al pupillo «nel preporre lo schiavo pupillare come institore», precisando poi che tale circostanza non eliminava tuttavia «la responsabilità del pupillo stesso in base all'azione institoria», come risulterebbe dalle parole di Ulpiano, riportate in D. 14.3.5.18 (Ulp. 28 *ad ed.*): *'sed et si procurator meus, tutor, curator institorem praeposuerit, dicendum erit veluti a me praeposito dandam institoriam actionem'*. Nello stesso scritto l'autore (p. 39 ss.) prende in esame anche l'ipotesi della «successione al preponente morto di un erede ancora impubere», alla quale dedica attenzione anche LIGIOS, *'Nomen negotiationis'*, cit., p. 81 s.

Come risulta dal testo del frammento 9, Ulpiano non si interroga sulla possibilità per il pupillo di procedere alla nomina di un *institor*, limitandosi a disciplinarne le conseguenze. In sostanza, la circostanza che il minore possa essere autore della *praepositio* è considerata un dato acquisito, dal quale il giurista prende le mosse per valutare le due diverse ipotesi astrattamente configurabili: quella in cui la *praepositio* sia stata «autorizzata» dal tutore e quella in cui, invece, il tutore non si sia espresso. Ulpiano ci riferisce infatti che, se colui che abbia preposto sia un pupillo (*verum si ipse pupillus praeposuerit*), questi sarà obbligato – ai sensi dell’azione institoria – se abbia agito con l’*auctoritas* del tutore (*si quidem tutoris auctoritate, obligabitur*); diversamente, l’obbligazione non sorgerà nel caso in cui tale *auctoritas* non sia stata richiesta o esercitata (*si minus, non*) e il pupillo abbia, dunque, assunto l’iniziativa da solo, senza l’assistenza del tutore.

La necessità che la volontà del minore fosse sorretta dall’*auctoritas* del tutore, in sostanza, derivava dalle conseguenze giuridiche connesse all’atto di *praepositio*, dal momento che il minore preponente sarebbe rimasto direttamente obbligato per i contratti compiuti dall’institore nell’ambito dell’attività affidatagli⁶⁴. Ulpiano, tuttavia, ci riferisce che tale obbligazione sarebbe sorta in capo al pupillo (*obligabitur*) soltanto nel caso in cui questi avesse agito con l’*auctoritas* del tutore (*tutoris auctoritate*), contrariamente all’ipotesi in cui tale consenso fosse stato carente (*si minus, non*).

Sempre in merito alle persone che non abbiano, in ragione della loro condizione anagrafica, una piena capacità di agire, viene considerato anche il caso del minore di venticinque anni. Com’è noto, l’infraventicinquenne per il diritto romano era un soggetto che, per quanto pubere e capace di agire, era però considerato dal punto di vista negoziale (con particolare riferimento, ad esempio, alla fase delle trattative commerciali) ancora fragile, debole ed esposto ai rischi dell’attività imprenditoriale. Infatti, in ragione dell’inesperienza legata alla giovane età, avrebbe potuto essere una facile vittima di eventuali raggiri ad opera di soggetti anagraficamente più avanzati e di conseguenza giuridicamente più esperti. Per questi motivi, la categoria degli *adulescentes*⁶⁵

⁶⁴ La diretta responsabilità del pupillo per le obbligazioni assunte dall’institore è messa in evidenza da PETRUCCI, *Ulteriori osservazioni sulla protezione dei contraenti*, cit., p. 40 s., dove, facendo riferimento a quanto dichiarato da Ulpiano in D. 14.3.9, afferma che l’atto di preposizione del minore «doveva ricevere l’*auctoritas* del tutore, in quanto restava direttamente obbligato per i contratti compiuti in questo ambito dall’institore stesso».

⁶⁵ Il brano di Censorino che riporta la distinzione varroniana delle cinque età della vita, già citato con riferimento alla fase della *pueritia* (cfr. *supra*, nt. 66), prosegue descrivendo l’*adulescentia*, che deriva il proprio nome dal verbo ‘*alescere*’, che significa «crescere» (Cens., *die nat.* 14.2: ‘... *Secundo ad tricesimum annum adulescentes, ab alescendo sic nominatos*’). Cfr. anche in questo caso la testimonianza di Isidoro, che sposta il limite dell’*adulescentia*,

fu oggetto di attenzione da parte dell'ordinamento giuridico romano, che intervenne dapprima con la *lex Laetoria* (o *Plaetoria*) *de circumscriptione adulescentium*⁶⁶ e poi con la creazione della *cura minorum*⁶⁷.

quale età idonea alla riproduzione, ai ventotto anni: *Tertia adolescentia ad gignendum adulta, quae porrigitur usque ad viginti octo annos* (etym. 11.2.4).

⁶⁶) La legge viene denominata nelle fonti, a seconda dei casi, come *Laetoria* o *Plaetoria*. Cfr. P. CANDY, '*Lex (P)Laetoria*', in «Oxford Classical Dictionary», published online: 25 June 2018, p. 1: «The law is variously referred to in the sources as the *lex Laetoria* or *Plaetoria*» (cfr. p. 1 ss. per le fonti che fanno riferimento a tale provvedimento). Si veda anche la voce di G. LONGO, '*Lex Plaetoria (o Laetoria)*', in «NNDI», IX, Torino, 1968, p. 815. La *lex Laetoria* è oggetto della monografia di S. DI SALVO, *Lex Laetoria. Minore età e crisi sociale tra il III e il II a.C.*, Napoli, 1979; nonché del recente contributo di J. ERDŐDY, *Lex Laetoria: why so difficult?*, in «PLWP. Pázmány Law Working Papers», IV, 2020, p. 1 ss. Per un risalente studio sul tema, si veda infine: L. FERRARA, *La 'Lex Plaetoria' e la 'Cura Minorum'*, Milano, 1899, estratto da: «Il Filangieri», IX, 1899. Inoltre, sulla questione specifica della data del provvedimento: E. COSTA, *Della data della 'lex Plaetoria de circumscriptione adulescentium'*, in «BIDR.», II, 1889, p. 72 ss. E' appena il caso di ricordare che tecnicamente si tratta di un plebiscito (in quanto delibera assunta dal concilio della plebe sulla base della proposta formulata da un «tribuno *Plaetorius*»: cfr. LONGO, *op. cit.*, p. 815): infatti, essendo stato emanato dopo la *lex Hortensia* del 287-286 a.C. – con cui giunse a conclusione il processo storico di equiparazione dei plebisciti alle leggi, che rese le delibere plebee vincolanti per l'intero corpo cittadino – può correttamente essere denominata *lex*. Sulla condizione giuridica dei minori di venticinque anni cfr. F. MUSUMECI, *Protezione pretoria dei minori di 25 anni e ius controversum in età imperiale*, Torino, 2013, *passim*, *L'editto pretorio relativo ai minori di 25 anni e la sua interpretatio in età imperiale*, in «IAH. Iuris Antiqui Historiae», IV, 2012, p. 53 ss., *L'interpretazione dell'editto sui minori di 25 anni secondo Ofilio e La-beone*, in «Nozione formazione e interpretazione del diritto», cit., II, p. 39 ss., e '*Quod cum minore ... gestum esse dicetur*'. Formulazione editale e sua concreta attuazione in età imperiale, in «RHDFE.», IV, 2006, p. 513 ss., nonché F. LAMBERTI, '*Quod cum minore quam XXV annis natu gestum esse dicetur*', in «Index», XLIII, 2015, p. 32 ss., e J. ERDŐDY, '*Quod cum minore gestum esse dicetur, animadvertam*': Bemerkungen zu den minores, denen im Rahmen der *lex Laetoria* Schutz gewährt wird, in «PLR. Pázmány Law Review», VII.1, 2022, p. 87 ss. Sul tema della minore età, tra *pueritia* e *adulescentia*, si veda inoltre la cronaca di U. AGNATI, *Pueri et adulescentes*. Società e diritto (Parma, 11 dicembre 2009), in «Iura», LVIII, 2010, p. 539 ss., relativa al IV incontro tra storici e giuristi. Cfr. inoltre C. LAES, J. STRUBBE, *Youth in the Roman Empire: The Young and Restless Years?*, Cambridge, 2014, *passim*.

⁶⁷) Per quanto concerne il regime della curatela, è opportuno ricordare che in una prima fase il curatore era nominato dal pretore, su richiesta dell'adolescente, ogni qualvolta questi avesse necessità di concludere un negozio. Successivamente, la necessità di favorire l'attività negoziale degli adolescenti, assicurandone al contempo la protezione, portò ad una riforma dell'istituto, attuata nel II secolo d.C. da Marco Aurelio, il quale introdusse un curatore permanente, nominato una sola volta, per sovrintendere in via stabile e generale agli affari conclusi dal minore per tutta la fase dell'adolescenza. In merito, poi, ai rapporti tra curatela e tutela, ci limitiamo ad osservare che il *curator* era una figura inizialmente distinta dal *tutor*: mentre quest'ultimo era previsto per affiancare i soggetti imuberi (*tutela imuberum*) e le donne (*tutela mulierum*), il primo era nominato a garanzia di altre categorie di soggetti considerate per diversi motivi deboli, tra cui rientravano, oltre ai minori di venticinque anni, le persone affette da un vizio mentale (*furiosi*) e coloro

Anche gli adolescenti sono presi specificamente in considerazione nell'ambito del terzo titolo del libro 14 del Digesto, dove, oltre all'ipotesi del pupillo preponente, viene prospettata anche quella in cui chi abbia nominato l'istitutore sia un *minor viginti quinque annis*. A presentare la questione è nuovamente Ulpiano, il quale afferma:

D. 14.3.11.1 (Ulp. 28 *ad ed.*): Sed et si minor viginti quinque annis erit qui praeposuit, auxilio aetatis utetur non sine causae cognitione.

Secondo quanto ci riferisce il giurista, se l'autore dell'atto di preposizione (*qui praeposuit*) è un soggetto infraventicinquenne (*si minor viginti quinque annis erit*), questo dovrà utilizzare (*utetur*) gli strumenti previsti a tutela dell'età (*auxilio aetatis*). Il brano, dunque, da un lato presuppone che la *praepositio* sia effettuata da un minore di venticinque anni (sebbene questo elemento potesse considerarsi implicitamente acquisito in conseguenza della già contemplata analoga possibilità in capo al pupillo); dall'altro, rispetto all'eventualità di un coinvolgimento del minore di venticinque anni, richiama i mezzi contemplati dall'ordinamento a tutela dell'età. Con questa generica espressione (*auxilio aetatis*) il giurista intende verosimilmente riferirsi agli strumenti, di matrice pretoria, predisposti a protezione dell'adolescente che avesse subito un danno nell'esercizio dell'attività negoziale⁶⁸.

che manifestavano una tendenza a dissipare il proprio patrimonio (*prodigi*). In seguito, prese avvio un processo di progressivo avvicinamento tra *tutor* e *curator*, fino a giungere in epoca postclassica ad una tendenziale sovrapposizione tra le due figure. Sulla *cura minorum*, oltre alla voce di G.G. ARCHI, *Curatela (diritto romano)*, in «ED.», XI, Milano, 1962, p. 489 ss., si ricordano i densi studi di G. CERVENCA, *Studi sulla cura minorum*. 1. *Cura minorum e restitutio in integrum*, in «BIDR.», LXXV, 1972, p. 235 ss., *Studi sulla cura minorum*. 2. *In tema di excusationes dalla cura minorum*, in «BIDR.», LXXVII, 1974, p. 139 ss., *Studi sulla cura minorum*. 3. *L'estensione ai minori del regime della oratio Severi*, in «BIDR.», LXXXII, 1979, p. 41 ss., e *Osservazioni sul 'curator' della donna minore di venticinque anni*, in «Iura», XL, 1989, p. 24 ss.; inoltre, il saggio di E. ALBERTARIO, *Di alcune innovazioni giustinianee riguardanti la cura minorum*, in «ZSS.», XXXIII, 1912, p. 240 ss. Infine, sul tema della curatela, letta in parallelo rispetto alla tutela, si vedano, oltre alla voce di S. SOLAZZI, F. SITZIA, *Tutela e curatela (diritto romano)*, in «NNDI.», XIX, Torino, 1973, p. 912 ss. (S. SOLAZZI, capo I. *Tutela*, p. 915 ss.; F. SITZIA, capo II. *Curatela*, p. 918 ss.), il lavoro di L. DESANTI, *De confirmando tutore vel curatore*, Milano, 1995, *passim*, e quello più recente di J.A. OBARRIO MORENO, *Estudios de tradicion romanística: tutela et curatela*, Madrid, 2011, *passim*.

⁶⁸ Si trattava, come è noto, di mezzi diretti a regolare due diverse eventualità: quella in cui il negozio fosse stato solamente concluso, ma non eseguito, e quella in cui, invece, avesse avuto luogo anche l'esecuzione. Nel primo caso, contro la richiesta di adempimento giudizialmente promossa dalla controparte, l'adolescente avrebbe potuto opporre un'apposita eccezione (*exceptio legis Laetoriae*), che, se accolta, avrebbe bloccato la pretesa attorea; diversamente, nel secondo caso la soluzione sarebbe stata la *restitutio in integrum*, con cui l'adolescente, che avesse concluso e già eseguito un negozio per lui pregiudizievole,

Com'è noto, si trattava di mezzi che avrebbero consentito di porre nel nulla gli effetti dei negozi conclusi con l'adolescente, essendo però subordinati alla previa valutazione, da parte del magistrato, degli elementi del caso concreto. Infatti, come Ulpiano precisa in chiusura dell'ultimo brano riportato, il ricorso all'*auxilium aetatis* non poteva avvenire senza un preliminare esame della causa (*'non sine causae cognitione'*), essendo la *causae cognitio* un elemento imprescindibile per la concessione del rimedio pretorio.

7. In esito all'analisi finora svolta, è possibile trarre alcune considerazioni conclusive in ordine alla questione del possibile coinvolgimento nell'attività imprenditoriale marittima di persone sottoposte all'altrui potestà e di soggetti di sesso femminile.

Con riferimento alla prima categoria soggettiva, la risposta in senso affermativo ci viene offerta dalla presenza nel sistema giuridico romano di due azioni (*exercitoria* ed *institoria*), introdotte per garantire la responsabilità dell'avente potestà (*pater familias* o *dominus*) per l'attività commerciale, marittima o terrestre, realizzata dal sottoposto (*filius familias* o schiavo) nell'ambito della *praepositio*. Attraverso tali strumenti il preponente, come abbiamo visto, era chiamato a rispondere direttamente per gli atti compiuti dall'intermediario, attraverso un meccanismo nel quale, secondo l'opinione prevalente, possono rinvenirsi le basi dell'elaborazione dell'istituto della rappresentanza diretta.

Con riferimento alle persone *alieni iuris* la partecipazione all'attività imprenditoriale è attestata, dunque, dalla presenza di tali rimedi processuali; peraltro, tale possibilità appare una fisiologica conseguenza del progressivo sviluppo, sul piano quantitativo e qualitativo, delle relazioni commerciali, per lo svolgimento delle quali, sempre più frequenti e complesse, il contributo delle diverse componenti della famiglia era probabilmente utile, se non necessario.

Quest'ultima considerazione risulta essere valida non solo per i sottoposti a potestà (figli o schiavi) di sesso maschile, ma anche per quelli di genere femminile, essendo espressamente riconosciuta dalle fonti la possibilità di una *praepositio* di *filiae familias* o schiave. D'altra parte, il coinvolgimento di donne nell'attività imprenditoriale terrestre e marittima non fu una conseguenza

avrebbe potuto chiedere di essere rimesso in pristino. In quest'ultima ipotesi il pretore, se avesse accolto la richiesta, avrebbe ordinato la ricostituzione dello *status quo ante*, ossia della situazione patrimoniale previgente alla conclusione del negozio con il minore non assistito dal curatore, la cui efficacia sarebbe stata di fatto rimossa. Sulla protezione degli adolescenti e dei minori nell'ambito dei negozi commerciali si segnala il recente contributo di M.T. DUPLÁ MARÍN, E. GARCÍA-CUETO, P. PANERO ORIA, *La protección a menores y adolescentes en negocios mercantiles: precedentes romanos y su proyección en el Derecho actual*, in «Fundamentos», IX, cit., p. 977 ss.

esclusivamente dettata dalle dinamiche economiche intrafamiliari, che esigevano una massimizzazione delle risorse umane, attraverso un impiego della *familia* in tutte le sue componenti, maschili e femminili. Al contrario, la presenza di donne sulla scena imprenditoriale e professionale romana è testimoniata anche rispetto a *feminae sui iuris* ed indipendenti dallo *iussum* paterno o maritale. Come abbiamo rilevato, infatti, in conseguenza del processo di emancipazione, dovuto ad una serie di vicende ed interventi normativi che portarono al progressivo indebolimento e poi al definitivo abbandono dell'istituto della *tutela mulierum*, le donne conquistarono margini di autonomia anticamente inimmaginabili, che consentirono loro di partecipare attivamente alla vita economica, commerciale ed imprenditoriale, anche marittima.

I numerosi e fecondi studi relativi al lavoro femminile nel mondo antico, condotti sulla base di prove di varia natura (giuridiche, letterarie, archeologiche, iconografiche ed epigrafiche), hanno portato alla luce elementi che testimoniano la presenza di donne in svariati contesti professionali, afferenti non solo a mansioni tipicamente femminili, ma anche a settori tradizionalmente di appannaggio maschile, con compiti talvolta manageriali, ammettendosi peraltro l'eventualità che tali attività fossero affidate a donne *alieni iuris* (*filiae familias* o schiave), analogamente a quanto avveniva per gli uomini in *potestate*.

In conclusione, alla luce delle testimonianze esaminate può ragionevolmente ritenersi che la gestione della *taberna* e l'*exercitio navis* potessero riguardare anche donne e persone in potestà, le quali potevano prendere attivamente parte al commercio e alla gestione dell'impresa, anche via mare. In definitiva, l'esperienza giuridica romana ci dimostra che i soggetti *alieni iuris* e quelli di genere femminile sono stati parimenti protagonisti dello strumentario giuridico configurato dal diritto romano per regolare i rapporti e le esigenze connesse al mare. La loro partecipazione all'attività imprenditoriale si inserisce, dunque, nel contesto della trasformazione socio-economica che prese avvio negli ultimi due secoli della repubblica, come conseguenza di quella «scoperta del mare» che trasformò i Romani da contadini in marinai e che determinò, in ultima analisi, un'evoluzione giuridica egualmente dirompente. In questo modo, da un lato mediante l'accoglimento di istituti e prassi estranee al sistema di *ius civile*, dall'altro grazie alla straordinaria capacità creativa, pretoria e giurisprudenziale, fu possibile rispondere efficacemente alle esigenze giuridiche occasionate dai mutamenti sociali ed economici del tempo, finanche in un ambito apparentemente indomabile ed anomico come quello del mare.